

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA



Scuola di Scienze Sociali

Dipartimento di Giurisprudenza

Anno Accademico 2021/2022

**CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SERVIZIO SOCIALE E POLITICHE
SOCIALI**

**SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA:
ANALISI DELL'ISTITUTO GIURIDICO E DEL MANDATO DEGLI UFFICI DI
ESECUZIONE PENALE ESTERNA**

RELATORE

Professore Mario Marini

CANDIDATA

Studentessa Irene Barisione

INDICE

Introduzione.....	4
CAPITOLO I: DALLE ORIGINI DELLA <i>PROBATION</i> ALLA NASCITA DELL'ISTITUTO GIURIDICO DELLA MESSA ALLA PROVA IN ITALIA, ANCHE ALLA LUCE DELLA RIFORMA CARTABIA	7
1.1 Il padre fondatore della <i>probation</i> e le sue origini negli Stati Uniti	7
1.2 La diffusione della <i>probation</i> in Europa a partire da frammentati interventi adottati da associazioni di volontariato di ispirazione cristiana	9
1.3 La spinta dell'Europa in tema di <i>probation</i> : premesse	10
1.3.1 La Raccomandazione (1992) 16 e la definizione di <i>community sanction</i>	11
1.3.2 La sentenza Torreggiani e la spinta al cambiamento nell'ordinamento giuridico italiano.....	12
1.4 L' <i>iter</i> normativo percorso al fine di approdare alla tanto attesa legge 28 aprile 2014 n. 67 e l'esperienza minorile come guida verso la definizione della messa alla prova per adulti	13
1.4.1 Una bozza di causa estintiva del reato: il disegno di legge n. 2664 presentato alla Camera dei Deputati il 16.05.2007.....	13
1.4.2 La messa alla prova in ambito minorile come modello virtuoso da seguire nel procedimento per adulti.....	15
1.5 Analisi della legge n. 67/2014: premessa	16
1.5.1 Le condizioni oggettive di applicazione della misura della messa alla prova	17
1.5.2 Le condizioni soggettive di esclusione dall'applicazione dell'istituto giuridico della messa alla prova	18
1.5.3 Gli obblighi derivanti dalla norma rispetto alla sospensione del procedimento con messa alla prova	18
1.5.4 Gli effetti e gli esiti della messa alla prova: prescrizione, estinzione del reato da un lato, revoca della misura dall'altro	19
1.6 Accenni alla riforma "Cartabia": premesse	21
1.6.1 Le ripercussioni della riforma Cartabia sull'istituto giuridico della sospensione del procedimento con messa alla prova	22
1.6.2 Riforma Cartabia e sospensione del procedimento con messa alla prova: da quando le modifiche apportate all'istituto giuridico diventeranno applicative?.....	24
CAPITOLO II: IL RUOLO DELL'UFFICIO DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA NELLA MESSA ALLA PROVA	25
2.1 Il coinvolgimento degli U.E.P.E. nella sospensione del procedimento con messa alla prova: premesse	25
2.2 L'andamento statistico della messa alla prova e l'impatto sugli Uffici di Esecuzione Penale Esterna: uno sguardo sul panorama nazionale	28

2.3 L'indagine socio-familiare e l'elaborazione del programma di trattamento	29
2.3.1 La richiesta dell'elaborazione del programma di trattamento avanzata dal Tribunale e gli accordi operativi stipulati in ottica di semplificazione e ottimizzazione delle procedure.....	29
2.3.2 Il contenuto del programma di trattamento: <i>focus</i> sull'impegno inerente ai lavori di pubblica utilità.....	30
2.4 Il verbale di sottoscrizione della messa alla prova.....	32
2.5 Le relazioni di aggiornamento periodiche e la relazione finale rispetto all'andamento della messa alla prova	33
2.6 Il ruolo dell'U.E.P.E. rispetto agli enti istituzionali e del terzo settore ospitanti per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità	34
2.6.1 Promozione e incentivo alla stipula delle convenzioni con il Tribunale al fine di ampliare il numero degli enti ospitanti per i lavori di pubblica utilità.....	34
2.6.2 Monitoraggio dello svolgimento delle attività e lavoro di rete con gli enti per promuovere il buon andamento della misura	35
2.6.3 Sistematizzazione delle informazioni relative agli enti convenzionati presenti sul territorio al fine di garantire maggiore fruibilità nell'accesso agli imputati e ai legali difensori.....	37
2.7 Le indicazioni procedurali fornite agli U.E.P.E. dalla Direzione Generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova	37
2.7.1 La stipula di protocolli d'intesa tra gli U.E.P.E ed i tribunali ordinari	37
2.7.2 L'apertura degli sportelli di prossimità in ottica di territorializzazione e delocalizzazione dei servizi e degli sportelli MAP presso i tribunali ordinari.....	38
2.7.3 Gli osservatori e i tavoli tecnici presso i tribunali ordinari: uno strumento di monitoraggio	40
2.8 Le indicazioni metodologiche e organizzative fornite agli U.E.P.E. dalla Direzione Generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova.....	40
2.8.1 La specializzazione dei professionisti e del personale di supporto nell'ambito della messa alla prova e la multidisciplinarietà degli interventi	40
2.8.2 Il modello operativo centrato sul lavoro con i gruppi	42
CAPITOLO III: LUCI ED OMBRE DELLA MESSA ALLA PROVA: <i>FOCUS</i> SULLE CRITICITÀ E PROSPETTIVE.....	43
3.1 La sospensione del procedimento con messa alla prova: un'opportunità per la persona e per la comunità di appartenenza	43
3.2 Criticità e spunti di riflessione rispetto alla sospensione del procedimento con messa alla prova: premessa.....	44
3.2.1 L'intervento dell'assistente sociale su mandato dell'autorità giudiziaria nell'area penale adulti: un ambito connotato dalla carenza di volontarietà da parte della persona .	45
3.2.2 Istituto tipico del processo minorile trapiantato nel processo a carico di imputati maggiorenni: anomalie e criticità.....	47

3.2.3 Una misura di <i>probation</i> dalla natura afflittiva e sanzionatoria: l'obbligatorietà dei lavori di pubblica utilità e le altre prescrizioni contenute nel programma di trattamento	49
3.2.4 I limiti di applicabilità della messa alla prova e la conseguente parziale sovrapposizione con altri istituti	52
3.2.5 Deflazione del carico penale e riduzione del fenomeno del sovraffollamento carcerario: due finalità solo parzialmente raggiunte	53
3.2.6 L'affermazione della giustizia riparativa e l'importanza della mediazione penale nell'ambito della sospensione del procedimento con messa alla prova: una previsione normativa scarsamente applicata	55
3.2.7 Carezza delle risorse destinate alle misure di <i>probation</i> e conseguenze sulla qualità degli interventi	57
Conclusioni	60
ALLEGATI	64
1) Intervista al dr. Stefano Tacchino - Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale Ordinario di Alessandria	65
2) Intervista alla dr.ssa Anna Maria Fiorenza - Responsabile dell'area misure e sanzioni di comunità presso l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Alessandria	72
3) Intervista alla dr.ssa Valentina Aquaroli - assistente sociale presso il Consorzio dei Servizi Sociali Ovadese (C.S.S. Ovadese)	76
Bibliografia	79
Ringraziamenti	86

Introduzione

Ho deciso di analizzare l'istituto giuridico della sospensione del procedimento con messa alla prova principalmente perché si tratta di una misura fortemente dibattuta, la cui introduzione nell'ordinamento giuridico italiano è stata per molti anni attesa.

Nonostante siano molte le potenzialità della messa alla prova, altrettante sono le anomalie e le criticità che di anno in anno sono state oggetto di discussione non solo in dottrina e in giurisprudenza, ma anche all'interno degli uffici di *probation*.

L'interesse per l'argomento che sarà oggetto della trattazione, non a caso, nasce proprio dalla mia esperienza professionale.

A decorrere da dicembre 2019 sono dipendente presso un ufficio del Ministero della Giustizia, denominato Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (di seguito U.E.P.E.), in qualità di assistente sociale, meglio definita nel contesto di lavoro come funzionario di servizio sociale.

Fin dagli inizi del mio percorso professionale nel mondo della giustizia, ho colto quanto il tempo all'interno degli uffici sia stato scandito e suddiviso in due momenti temporali generati da un evento specifico: l'entrata in vigore della legge 67/2014, normativa che, per l'appunto, ha introdotto la sospensione del procedimento con messa alla prova per adulti.

Fino a quel momento, infatti, si poteva parlare di messa alla prova esclusivamente in relazione al processo penale minorile, che nel 2014 vantava già un'esperienza quasi trentennale nell'ambito.

L'introduzione della misura avrebbe segnato un cambiamento epocale negli U.E.P.E., che hanno dovuto affrontare una nuova sfida culturale, rimodulando le prassi lavorative e dovendosi porre in un'ottica completamente diversa da quella abituale.

Il lavoro degli *ex* Centri di Servizio Sociale per Adulti (C.S.S.A.), così si chiamavano gli U.E.P.E. originariamente fin dalla loro istituzione nel 1975, si è sempre basato e strutturato su un approccio carcerocentrico, pertanto la figura dell'assistente sociale operante presso il Ministero della Giustizia era collocata principalmente all'interno degli istituti penitenziari.

L'attenzione per le misure alternative alla detenzione, sempre crescente negli ultimi anni anche per conformarsi alle direttive dell'Unione Europea, ha contribuito a far maturare un approccio culturale diverso, spostando il *focus* di attenzione dal carcere alla *probation* esecutiva.

Il vero punto di svolta, tuttavia, è segnato proprio dall'introduzione della sospensione del processo con messa alla prova, una *probation* completamente diversa rispetto a tutte le altre misure esistenti nell'ordinamento giuridico italiano.

Ma in cosa consiste la messa alla prova e perché si tratterebbe di una misura così innovativa rispetto a quanto era già previsto nel sistema giudiziario italiano?

Si tratta di un istituto che consente di intervenire prima che la persona subisca un processo penale e che venga condannata: il protagonista della misura è l'indagato o l'imputato, a cui viene data la possibilità di sospendere il processo e di uscire rapidamente dal circuito penale. La persona, in cambio, dovrà adoperarsi in favore della comunità e tentare di ricucire il legame con la collettività che l'evento reato ha interrotto e leso.

Ci si potrebbe domandare: quali azioni la persona potrebbe mettere in campo per raggiungere un così nobile risultato? Le risposte sono contenute nella norma e spaziano dai lavori di pubblica utilità, al volontariato, al risarcimento del danno, fino ad arrivare alla giustizia riparativa e alla mediazione.

Qualora l'esecuzione della messa alla prova abbia avuto un esito positivo, l'imputato avrà il privilegio non solo di uscire dal circuito penale in tempi più celeri, ma anche di ottenere l'estinzione del reato, come se il fatto non fosse mai avvenuto. Un'offerta allettante, soprattutto se si considerano i vantaggi per i soggetti incensurati che, per la prima volta, si trovano a fare i conti con la giustizia e con un processo penale.

Forse, fin dalle prime righe, si potrà cogliere la grande opportunità che la misura offre ed il motivo per cui sia stata per molto tempo attesa nel nostro ordinamento.

Riguardo alla sfida che gli U.E.P.E. hanno dovuto affrontare, oltre al cambiamento di prospettiva, la messa alla prova ha comportato l'esistenza di nuovi interlocutori per gli uffici di *probation*: non più condannati, bensì indagati e imputati; non più tribunali di sorveglianza, bensì tribunali ordinari.

Il coinvolgimento del terzo settore e delle varie realtà presenti sul territorio, inoltre, sebbene fosse importante anche per le altre *community measures and sanctions*, è diventato fondamentale, pertanto è sempre più richiesto all'assistente sociale dell'U.E.P.E. di promuovere un lavoro di comunità per la messa a sistema delle risorse e per il perseguimento di obiettivi comuni quali, *in primis*, la riduzione della recidiva.

Proprio per l'importanza che riveste la messa alla prova nel sistema giuridico italiano e per il passaggio epocale che ha segnato, vorrei approfondire la tematica cercando di arricchire quanto più possibile la trattazione traendo spunto dalla mia esperienza professionale e da quella dei professionisti con cui collaboro quotidianamente.

Nel primo capitolo approfondirò le origini delle *community measures and sanctions*, a partire dalla prima forma embrionale di *probation*, nata a Boston nel 1841. La storia del padre fondatore della *probation* è curiosa ed avvincente, pertanto desidero dedicare le prime pagine del lavoro proprio a John Augustus, di cui sono venuta a conoscenza durante il corso di diritto penitenziario frequentato nel corso di laurea triennale, che ha contribuito a farmi appassionare all'ambito della giustizia e a scrivere questa tesi.

In seguito ad un rapido *excursus* rispetto alla diffusione delle misure di *probation* in Europa, analizzerò il caso italiano e l'influenza che ha avuto la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per l'introduzione delle *community measures and sanctions*, con particolare riferimento alla *probation* processuale che sarà oggetto del presente studio.

Concluderò con una breve analisi della legge, delle sue caratteristiche processuali e sostanziali e delle sue modifiche alla luce della riforma Cartabia.

Il secondo capitolo, cuore di questa trattazione, sarà dedicato al ruolo degli U.E.P.E. nella sospensione del procedimento con messa alla prova, analizzando nel dettaglio le procedure e le prassi della misura a partire dall'istanza e fino ad approdare alla sua conclusione. Grazie alle indicazioni procedurali fornite dalla Direzione Generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova, mi soffermerò sulle procedure sperimentali e innovative che, sempre più rapidamente, stanno prendendo piede negli uffici di *probation*.

Nel terzo ed ultimo capitolo vorrei trattare le criticità mosse all'istituto giuridico fin dalla sua nascita e le argomentazioni a sostegno di tali tesi.

La raccolta e l'analisi del materiale riguardante le numerose critiche rivolte a questa misura di *probation* giudiziale è stata tanto affascinante quanto ardua.

Le lacune e le anomalie della messa alla prova sembrerebbero essere davvero molte, a partire dal fragile impianto normativo, e questo rischia di compromettere la validità di una misura che potrebbe essere davvero un'opportunità preziosa per la persona e per la comunità.

Al fine di arricchire la trattazione e valorizzare l'apporto dei professionisti che si occupano quotidianamente della messa alla prova, ho deciso di intervistare tre soggetti appartenenti a contesti differenti.

In primis intervisterò un giudice per le indagini preliminari operante presso il Tribunale Ordinario di Alessandria, al fine di avere anche il punto di vista dell'autorità giudiziaria.

In secondo luogo un funzionario di servizio sociale – nonché Responsabile dell'area misure e sanzioni di comunità – dell'U.E.P.E. di Alessandria.

Per ultimo, ma non per importanza, ho deciso di dedicare l'ultima intervista ad un soggetto portavoce degli enti convenzionati che ospitano gli imputati in messa alla prova per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità. A tal proposito concorderò un'intervista con un assistente sociale del Consorzio dei Servizi Sociali dell'Ovadese, ente gestore delle funzioni socio-assistenziali sito nella provincia di Alessandria, che storicamente collabora con l'U.E.P.E. e con il Tribunale Ordinario di Alessandria per la messa alla prova.

Lo spazio che dedicherò all'interviste spero possa rendere la trattazione più pragmatica, al fine di coniugare teoria e prassi, offrendo spunti di riflessione e la più ampia visione dell'operatività degli U.E.P.E. rispetto alla sospensione del procedimento con messa alla prova.

CAPITOLO I: DALLE ORIGINI DELLA PROBATION ALLA NASCITA DELL'ISTITUTO GIURIDICO DELLA MESSA ALLA PROVA IN ITALIA, ANCHE ALLA LUCE DELLA RIFORMA CARTABIA

Sommario: 1.1 Il padre fondatore della probation e le sue origini negli Stati Uniti. 1.2 La diffusione della Probation in Europa a partire da frammentati interventi adottati da associazioni di volontariato di ispirazione cristiana. 1.3 La spinta dell'Europea in tema di probation: premesse. 1.3.1. La Raccomandazione (1992) 16 e la definizione di community sanction. 1.3.2. La sentenza Torreggiani e la spinta al cambiamento nell'ordinamento giuridico italiano. 1.4 L'iter normativo percorso al fine di approdare alla tanto attesa legge n. 67/2014 e l'esperienza minorile come guida verso la definizione della messa alla prova per adulti. 1.4.1 Una bozza di causa estintiva del reato: il disegno di legge n. 2664 presentato alla Camera dei Deputati il 16.05.2007. 1.4.2. La messa alla prova in ambito minorile come modello virtuoso da seguire nel procedimento per adulti. 1.5. Analisi della legge n. 67/2014: premessa. 1.5.1. Le condizioni oggettive di applicazione della misura della messa alla prova 1.5.2. Le condizioni soggettive di esclusione dall'applicazione dell'istituto giuridico della messa alla prova. 1.5.3. Gli obblighi derivanti dalla norma rispetto alla sospensione del procedimento con messa alla prova. 1.5.4. Gli effetti e gli esiti della messa alla prova: prescrizione, estinzione del reato da un lato, revoca della misura dall'altro. 1.6 Accenni alla riforma Cartabia: premesse. 1.6.1. Le ripercussioni della riforma Cartabia sull'istituto giuridico della sospensione del procedimento con messa alla prova.

1.1 Il padre fondatore della probation e le sue origini negli Stati Uniti

La *probation* è nata negli Stati Uniti nel XIX secolo e l'istituto viene ricondotto al nome di John Augustus.

Nell'agosto del 1841 John Augustus, calzolaio di Boston, incontrò un uomo in Tribunale in attesa di essere processato per ubriachezza. L'uomo avrebbe dovuto essere condannato e andare in carcere, tuttavia le cose andarono diversamente.

L'imputato confessò ad Augustus che se gli fosse stata concessa un'altra possibilità si sarebbe impegnato a disintossicarsi dall'alcool e a reperire un lavoro, al fine di condurre uno stile di vita improntato alla legalità.

«...Incontrai in tribunale un uomo accusato di essere un alcolizzato. Egli mi disse che, se gli fosse stata evitata la detenzione, non avrebbe mai più toccato alcun tipo di bevanda alcolica: decisi quindi di pagare la cauzione per ottenere la libertà provvisoria di quell'uomo, ritenendo che non fossero ancora venute meno tutte le speranze di recuperarlo».¹

¹ J. Augustus, *A report of the Labors of John Augustus for the last ten years in aid of the unfortunate*, 1852, in H. Abadinsky, *Probation and Parole*, pag. 27.

Le parole di John Augustus sono emblematiche per comprendere l'essenza della *probation*.

Fortunatamente la fiducia data dal calzolaio di Boston venne ripagata dall'esito positivo della prova. Il giudice, riscontrato il successo dato dalla risocializzazione del soggetto, lo lasciò libero e lo condannò simbolicamente al pagamento di un *cent*.

Da quel momento Augustus decise di ripetere l'esperimento più volte, fino a che non diventò una vera e propria prassi, chiamata dallo stesso calzolaio con il termine *probation*, di cui viene considerato il padre fondatore.

La *probation*, così come ideata da Augustus, consisteva nella formale richiesta al giudice di liberazione su cauzione in seguito allo svolgimento di un'indagine sociale rispetto alla persona imputata.

Accogliendo l'istanza, il giudice attuava una vera e propria "sospensione del procedimento con messa alla prova" fissando un'udienza finale volta a valutare l'esito della *probation*. Durante il periodo di sospensione Augustus aveva in affidamento l'imputato e si occupava di aiutarlo a reperire un lavoro e, nel caso in cui non l'avesse, una sistemazione abitativa. Insomma, la persona rimaneva sotto la protezione e la sorveglianza di Augustus per tutta la durata della sospensione del procedimento.

Fino alla sua morte, avvenuta nel 1859, John Augustus sottrasse alla prigione e si occupò di circa duemila persone. I casi di fallimento furono rarissimi.²

Si può dire che il progetto sperimentale di Augustus avesse già le caratteristiche della *probation* processuale così come la intendiamo oggi nell'ordinamento giuridico italiano, in particolare a decorrere dall'entrata in vigore della legge 67/2014 relativa alla sospensione del procedimento con messa alla prova.

La modalità di intervento ideata da Augustus e la collaborazione con i giudici del Tribunale di Boston, tuttavia, incontrarono molteplici resistenze fino ad approdare al caso Killits del 1916. La sentenza della Corte Suprema affermò che il giudice non avesse alcun potere di sospendere il procedimento né, di conseguenza, la condanna.

Nella stessa sentenza, tuttavia, la Corte riconobbe che tale potere avrebbe potuto essere legittimamente conferito al giudice dal legislatore. Veniva pertanto affermato il principio che la discrezionalità del giudice nel concedere o nel rifiutare la *probation* dovesse essere esercitata entro i limiti stabiliti dalla legge.³

² E. Sanna, *Inchiesta sulle carceri*, De Donato Editore, Bari, 1970, pag. 212.

³ *Corpus Iuris Secundum, A legal Encyclopedia, Criminal Law: Probation and Suspension of Sentence*, vol. 24, pag. 1549.

La *probation* venne istituita ufficialmente nel 1954 attraverso la promulgazione di una legge rivolta esclusivamente agli adulti.⁴

Appare paradossale che proprio gli Stati Uniti abbiano avuto il merito di aver ideato un istituto quale quello della *probation*, considerando che tra il 2012 ed il 2013 hanno registrato il più alto tasso di incarcerazione del mondo (716 detenuti in carcere ogni 100.000 abitanti).⁵

1.2 La diffusione della *probation* in Europa a partire da frammentati interventi adottati da associazioni di volontariato di ispirazione cristiana

La nascita della *probation* in Europa quale prassi operativa gestita da professionisti e organizzazioni statali ha tratto origine e preso ispirazione dalle molteplici e frammentate esperienze condotte dalle più svariate associazioni di volontariato, principalmente di ispirazione cristiana.

Non a caso, infatti, la nascita della *probation* si deve all'Inghilterra, ove nel 1907 è stato istituito un vero e proprio servizio pubblico in seguito alla messa a sistema degli interventi adottati dalle associazioni di volontariato.

Come anticipato, si trattava perlopiù di associazioni appartenenti al cristianesimo che, mosse da principi e valori quali carità e misericordia, agivano con l'obiettivo di reinserire e reintegrare i soggetti devianti più fragili e ai margini della società. Tali interventi, infatti, venivano rivolti alle persone aventi situazioni di vita problematiche e appartenenti alle classi sociali più povere. Accanto all'ammirevole tentativo di reinserimento sociale, tuttavia, si celava una forma di controllo di soggetti "scomodi" alla società.

In Inghilterra, culla della *probation*, il primo assistente sociale è stato impiegato in veste di *probation officer* nella prima decade del XX secolo.⁶

Non solo l'Inghilterra, ma anche il Galles e l'Irlanda del Nord possono vantare la più importante e lunga tradizione in tema di *probation*.⁷

⁴ A. C. Richard *Sulla necessità di una legge istitutiva del potere di sospensione in capo ai giudici: caso Killits 1916*, Corte Suprema degli Stati Uniti, The courts interpret the federal probation act, in *Journal of Criminal Law and Criminology*, 29, 1939.

⁵ M. Ciarpì, R. Turrini Vita, *Le trasformazioni del probation in Europa*, Laurus Robuffo, Roma, 2015, pag. 65.

⁶ *Ibidem*.

⁷ *Ibidem*, pag. 70.

Per quanto riguarda la Francia, precisamente nel 1864, il magistrato francese Arnould Bonneville de Marsangy auspicò l'abolizione delle pene detentive brevi promuovendo un'apertura rispetto all'adozione di misure differenti e alternative.⁸

A tal proposito è noto il paradosso attribuito al giurista tedesco Franz Von Liszt in base al quale «le pene detentive brevi non sono soltanto inutili: esse producono all'ordinamento giuridico danni più gravi di quelli che potrebbero derivare dalla completa impunità del reo».⁹

In Italia è stato necessario attendere il 1975 e l'approvazione dell'Ordinamento penitenziario istituito con la legge n. 354/75 che, tuttavia, contemplava solo forme di *probation* esecutiva e non processuale come quella ideata da Augustus.

La *probation* esecutiva prevede che, a seguito della conclusione del processo e della condanna, il soggetto possa avvalersi di una misura alternativa alla detenzione, pertanto non è previsto l'ingresso in carcere e la condanna può essere scontata all'interno della comunità.

Per approdare alla *probation* processuale nell'ordinamento giuridico italiano bisognerà attendere il 2014 e l'entrata in vigore della legge sulla sospensione del procedimento con messa alla prova.

1.3 La spinta dell'Europa in tema di *probation*: premesse

Il Consiglio d'Europa è intervenuto più volte al fine di incentivare l'introduzione e l'applicazione delle cosiddette *alternatives*. Il riferimento, in particolare, è alle tre seguenti raccomandazioni: la raccomandazione R(1992)16 sulle Regole Europee sulle sanzioni e misure alternative alla detenzione; la raccomandazione R(2000)22, sul miglioramento dell'implementazione delle regole europee sulle sanzioni e misure applicate in area penale esterna; la raccomandazione R(2010) sulle regole del Consiglio d'Europa in materia di *probation*, che pone l'accento sull'importanza delle misure di *probation* anche ai fini di riduzione della popolazione carceraria.¹⁰

La Raccomandazione R(2000)22 e la Raccomandazione R(2010) considerano i servizi incaricati della *probation* tra i servizi fondamentali della giustizia, il cui lavoro influisce sulla riduzione della popolazione carceraria. Nei testi delle raccomandazioni si rinviene

⁸ E. Dolcini, C. Paliero, *Il carcere ha alternative? le sanzioni sostitutive della detenzione breve nell'esperienza europea*, Giuffrè Editore, Milano, 1989, pag. 1.

⁹ E. Dolcini, C. Paliero, *op. cit.*, pag.2.

¹⁰ Cfr. www.giustizia.it, *Sanzioni in comunità - Tema per Stati Generali dell'Esecuzione Penale - Tavolo12, luglio 2015*

la definizione di *probation*, quale esecuzione in area penale esterna di sanzioni e misure che comprendono una serie di attività ed interventi tra cui il controllo, il consiglio, l'assistenza, mirati al reinserimento sociale dell'autore di reato e, al contempo, al perseguimento della sicurezza pubblica.

Inoltre, nel panorama internazionale, con la risoluzione 45/110 del 14 dicembre 1990 sono state adottate dall'Assemblea Generale dell'ONU le cosiddette Regole di Tokyo, correttamente definite come *United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial*. Le Regole di Tokyo si basano sulla promozione dell'uso di misure alternative, sulla richiesta di stabilire degli standard minimi riferiti alle persone soggette a misure alternative alla detenzione, sul coinvolgimento della comunità nella gestione della giustizia penale, considerato che l'autore di reato sconta la propria condanna all'interno della società di appartenenza.¹¹

1.3.1 La Raccomandazione (1992) 16 e la definizione di *community sanction*

L'espressione *community sanction* è stata coniata dalla Raccomandazione (1992) 16 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri relativa alle regole europee sulle sanzioni e misure alternative alla detenzione.

La Raccomandazione, all'interno del glossario, offre una definizione ampia di *community sanction*, quali sanzioni e misure che mantengono il reo nella comunità e che implicano una certa restrizione della sua libertà attraverso l'imposizione di condizioni e/o di obblighi, e che siano eseguite da organismi previsti dalle disposizioni di legge in vigore.

L'incentivo ad applicare sanzioni e misure di comunità non può prescindere dalla necessità di dover preservare l'equilibrio tra due esigenze fondamentali: da un lato tutelare la collettività e focalizzarsi sulla riparazione del danno nei confronti della persona offesa dal reato; dall'altro promuovere il reinserimento dell'autore di reato all'interno della società.

Si tratta, dopotutto, di mediare tra esigenze di prevenzione generale e di prevenzione speciale.

Nel preambolo contenuto nella Raccomandazione, viene posto l'accento sulla necessità di realizzare gli interventi attraverso una «costante individualizzazione», aspetto ripreso

¹¹ R. Cornelli, O. Binik, M. Dova, A. Zamburlini, *ProbACTION – Promuovere il cambiamento culturale nell'ambito della giustizia*, Rapporto di ricerca gennaio 2017, fondazione Cariplo, http://www.antoniocasella.eu/nume/Binik_2017.pdf

all'interno dei principi fondamentali alla regola 70, ove si parla di programmi personalizzati e lo sviluppo di un'appropriata relazione professionale fra l'autore di reato, il supervisore ed ogni organizzazione interna alla comunità.

Si può evidenziare quanto la Raccomandazione del 2016 possa essere considerata all'avanguardia proprio per aver posto l'accento rispetto alla necessità di personalizzare gli interventi e definire misure *ad hoc* in considerazioni di molteplici fattori, quali per esempio, la situazione personale, familiare e sociale del soggetto.

Nella Raccomandazione, peraltro, viene utilizzato il termine supervisione, riferendosi sia alle attività di aiuto svolte dall'autorità decidente che mirano a mantenere l'autore di reato nella comunità, sia alle azioni che assicurano il rispetto degli obblighi imposti all'autore di reato. In tale definizione, pertanto, rientrerebbe la famosa endiadi "sostegno e controllo", peculiarità e caratteristica essenziale del ruolo del *probation officer*.¹²

1.3.2 La sentenza Torreggiani e la spinta al cambiamento nell'ordinamento giuridico italiano

La sentenza Torreggiani, emessa dalla Seconda Sezione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in data 08.01.2013, può essere considerata significativa e centrale quale spinta all'introduzione dell'istituto giuridico della messa alla prova nell'ordinamento giuridico italiano.

Come ben noto, l'oggetto della sentenza è la violazione dell'art. 3 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali (CEDU), secondo il quale «Nessuno può essere sottoposto a torture né a pene o trattamenti inumani e degradanti»¹³.

La sentenza denuncia il sistema carcerario italiano di quegli anni nonché le pessime condizioni in cui i soggetti erano ristretti ed è volta a garantire e tutelare i diritti fondamentali del detenuto, obbligando lo Stato italiano ad uniformarsi a degli standard minimi sanciti a livello internazionale in tempi prestabiliti.

All'origine di tale sentenza vi sono i sette ricorsi proposti contro lo stato italiano per la violazione dell'art. 3 della CEDU ed in particolare le condizioni inumane e degradanti sofferte a causa del sovraffollamento carcerario. A tal proposito nel 2010 vi erano 67.961 persone detenute nelle 206 carceri italiane, per una capienza massima prevista di 45.000 persone. Il tasso nazionale di sovraffollamento era, pertanto, del 151%. A

¹² M. Ciarpi, R. Turrini Vita, *op. cit.*, pag. 21.

¹³ Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, cfr. https://www.echr.coe.int/documents/convention_ita.pdf

fronte di tali dati, lo Stato italiano ha provveduto ad adottare alcune misure volte a contrastare il fenomeno del sovraffollamento e così, nel 2012, le carceri italiane accoglievano 66.585 detenuti, per un tasso di sovraffollamento pari al 148%. Le misure di contrasto risultavano irrisorie rispetto alla drammaticità del quadro carcerario italiano, considerato, tra l'altro, che il 42 % dei detenuti erano in attesa di essere giudicati e sottoposti a custodia cautelare.¹⁴

Alla luce di quanto sopra esposto, nel testo della sentenza la Corte richiama testi internazionali pertinenti tra cui la Raccomandazione n. R (99) 22 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ove al terzo punto dei principi base recita quanto segue: «È opportuno prevedere un insieme appropriato di sanzioni e di misure applicate nella comunità, eventualmente graduate in termini di gravità; è necessario motivare i procuratori e i giudici a farvi ricorso nel modo più ampio possibile».¹⁵

Il riferimento al terzo principio, unitamente al primo per cui «la privazione della libertà dovrebbe essere considerata come una sanzione o una misura di ultima istanza e dovrebbe pertanto essere prevista soltanto quando la gravità del reato renderebbe qualsiasi altra sanzione o misura manifestamente inadeguata», consentono di comprendere la forte interrelazione tra la sentenza Torreggiani e l'introduzione dell'istituto giuridico della sospensione del procedimento con messa alla prova. L'intervento della Corte di Strasburgo è stato fondamentale per accelerare le tempistiche ed approdare alla legge 67/2014 l'anno successivo alla sentenza stessa.

1.4 L'iter normativo percorso al fine di approdare alla tanto attesa legge 28 aprile 2014 n. 67 e l'esperienza minorile come guida verso la definizione della messa alla prova per adulti

1.4.1 Una bozza di causa estintiva del reato: il disegno di legge n. 2664 presentato alla Camera dei Deputati il 16.05.2007

Il disegno di legge n. 2664 del 16.05.2007 rappresenta un'embrionale ipotesi di causa estintiva del reato nel processo penale per adulti e per la prima volta nel panorama nazionale si parla di sospensione del procedimento con messa alla prova.

¹⁴ Corte Europea dei Diritti dell'Uomo – Seconda Sezione - *Causa Torreggiani e altri c. Italia*, Strasburgo 08.01.2013, https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.page?facetNode_1=1_2%282013%29&contentId=SDU810042&previousPage=mg_1_20

¹⁵ Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, *Raccomandazione (99) 22 riguardante il sovraffollamento delle carceri e l'inflazione carceraria*, adottata il 30.09.1999.

L'ambizioso disegno di legge non era limitato solo all'introduzione della *probation* processuale, bensì volto a delineare una riforma di ampio respiro dell'intero sistema penale.¹⁶

Rispetto al novello istituto della messa alla prova, si è fatto esplicito riferimento alle statistiche riportate dal Ministero della Giustizia, attestanti sia gli ottimi risultati della misura nell'ambito del sistema penale minorile, sia le diverse tipologie di *probation* sperimentate da tempo negli ordinamenti dei paesi anglosassoni.¹⁷

Il capo XI del sopracitato disegno di legge contiene le "Disposizioni in materia di sospensione del processo con messa alla prova", con cui sarebbero state apportate le modifiche sia al codice penale che al codice di procedura penale, stabilendo l'introduzione dell'art. 168 bis del codice penale. Secondo quanto sancito all'interno di tali disposizioni, i limiti di ammissibilità della sospensione del processo con messa alla prova erano più ristretti rispetto alla disciplina vigente, pertanto il campo di applicazione della misura sarebbe stato molto più limitato.

Già nel disegno di legge, tuttavia, era previsto che, al fine di poter accedere alla misura, sarebbe stato necessario allegare all'istanza di ammissione all'istituto un programma di trattamento, elaborato d'intesa con i servizi sociali. Il programma doveva prevedere, in ogni caso, le modalità di coinvolgimento dell'imputato, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario; le prescrizioni comportamentali e gli impegni specifici che l'imputato si sarebbe assunto al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato.¹⁸

Il disegno di legge, a cui seguirono apprezzamenti per la semplificazione e l'efficienza del sistema penale ma anche critiche rispetto ad alcune specifiche disposizioni limitative dell'accesso alla misura, quali per esempio quelle inerenti al risarcimento del danno che avrebbero rischiato di rendere fruibile l'istituto solo per imputati con determinate disponibilità economiche,¹⁹ non portò concretamente a nulla e per l'introduzione della misura bisognerà attendere ancora alcuni anni.

¹⁶ A. Martini, *La sospensione del processo con messa alla prova: un nuovo protagonista per una politica criminale già vista*, in "Diritto Penale e Processo", Volume 14, Fascicolo 2, 2008, pagg. 237 e ss.

¹⁷ Atti Parlamentari – Camera dei Deputati, XV Legislatura – Disegni di Legge e Relazioni, presentazione del 16.05.2007 alla Camera dei Deputati del DDL 2664, in materia di "*disposizioni per l'accelerazione e la razionalizzazione del processo penale, nonché in materia di prescrizione dei reati, recidiva e criteri di ragguaglio tra pene detentive e pene pecuniarie*", pagg. 33 e ss.

¹⁸ DDL n. 2664 presentato alla Camera dei Deputati il 16.05.2007, art. 27, <https://www.senato.it/leg/15/BGT/Schede/Ddliter/28335.htm>

¹⁹ A. Martini, *op. cit.*, pagg. 239 e ss..

Si può dire che un parziale recupero del disegno di legge venne attuato in seguito alla pronuncia della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che con la sentenza Torreggiani obbligò l'Italia a fronteggiare il fenomeno del sovraffollamento carcerario.

Emblematico è stato il ddl n. 5019 *bis* del 2013 che ha finalmente portato all'approvazione della legge 67/2014.

1.4.2 La messa alla prova in ambito minorile come modello virtuoso da seguire nel procedimento per adulti

L'istituto della messa alla prova in ambito minorile è stato introdotto dagli articoli 28 e 29 del D.P.R. n. 448/1988, ben ventisei anni prima dell'entrata in vigore della misura nel processo penale per adulti²⁰.

Come si può evincere dalla normativa, la portata applicativa per gli imputati minorenni è particolarmente ampia, in quanto la *ratio* rieducativa e risocializzante implica dal punto di vista processuale che la misura possa essere potenzialmente concessa a tutti, a prescindere dal tipo di reato commesso.

L'istituto rappresenta uno strumento volto a conseguire i più importanti obiettivi costitutivi del sistema di giustizia minorile. Tra questi si citano, a titolo esemplificativo, i seguenti principi fondamentali: la rapidità di uscita dal circuito penale; la tempestività dell'intervento istituzionale, considerato che in età adolescenziale è ancora più opportuno dare una risposta immediata; l'opportunità di mediazione tra reo e persona offesa; la necessità di attuare interventi individualizzati e ad hoc rispetto alla persona.

Il conseguimento di tali obiettivi è necessario al fine di promuovere una reale risocializzazione del minore autore di reato, al fine di ricucire quel legame che si è spezzato con la comunità.

Come anticipato esaminando il disegno legge n. 2664 del 16.05.2007, una forte argomentazione a sostegno della necessità di introdurre la misura anche nel procedimento per adulti, era stata la buona riuscita dell'istituto giuridico della messa alla prova in ambito minorile. In base alle stime del Ministero, l'esito è stato positivo nell'85% dei casi.²¹

Così come potremo analizzare nei paragrafi successivi, l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova per adulti presenta analogie e differenze rispetto alla disciplina della *probation* minorile.

²⁰ P. Giannino, *Il processo penale minorile*, Cedam, Padova, 1997.

²¹ Cfr. R. Cornelli e altri, *op. cit.*

1.5 Analisi della legge n. 67/2014: premessa

La legge n. 67/2014, introducendo l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova per imputati adulti, ha apportato modifiche al codice penale e al codice di procedura penale. È intervenuta, inoltre, sulle Disposizioni di attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, nonché sul Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e carichi pendenti.

Come abbiamo anticipato, l'istituto giuridico della sospensione del procedimento con messa alla prova per adulti è stato introdotto *in primis* per rispondere alla necessità di fronteggiare il fenomeno del sovraffollamento carcerario. Non si spiegherebbe, altrimenti, il motivo per cui per anni i vari governi che si sono succeduti, tentando di introdurre la misura presentata in vari disegni di legge, non siano riusciti a portare a compimento l'opera. Inoltre, è chiara e significativa la coincidenza temporale tra l'entrata in vigore della messa alla prova e la sentenza pilota della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e la conseguente condanna dell'Italia.

Ciò non toglie che, finalmente, con l'introduzione della misura anche l'Italia si è allineata con quanto già previsto da molto tempo negli ordinamenti giuridici di altri Paesi, con particolare riferimento ai Paesi anglosassoni.

La misura della messa alla prova risponde, certamente, a molteplici esigenze.

In una prospettiva di politica criminale, la sospensione del procedimento con messa alla prova si potrebbe ispirare a due differenti modelli funzionali: da una parte, perseguirebbe scopi specialpreventivi; dall'altra, tale istituto potrebbe svolgere una funzione premiale, per cui l'imputato decide di rinunciare ad un vantaggio - cognizione piena, con tutto ciò che significa in termini di garanzie - in cambio di altri vantaggi, soprattutto inerenti ad un trattamento sanzionatorio più mite rispetto a quello a cui sarebbe andato incontro a seguito di una cognizione piena.²²

La valutazione dell'imputato rispetto al presentare istanza di messa alla prova, inoltre, potrebbe essere fortemente influenzata dalla presa in considerazione che tale scelta processuale gli consentirebbe, qualora il suo percorso venisse valutato positivamente dal giudice, di approdare all'estinzione del reato.

²² R. Bartoli, *La "novità" della sospensione del procedimento con messa alla prova*, in "Diritto Penale Contemporaneo", <https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/4343-la-novita-della-sospensione-del-procedimento-con-messa-alla-prova>

L'uscita dal circuito penale, inoltre, presenta molti vantaggi per la persona, in particolare per chi risulta incensurato ed incorre per la prima volta in problemi con la giustizia. Detto questo, nonostante i numerosi vantaggi che approfondiremo successivamente, fin da subito la misura è stata sottoposta a numerose critiche, alcune delle quali, nel corso del tempo, si sono rivelate a dir poco fondate.

1.5.1 Le condizioni oggettive di applicazione della misura della messa alla prova

L'art. 168 *bis* del codice penale detta le condizioni oggettive e soggettive per l'applicazione della *probation* giudiziale.

Per quanto concerne le condizioni oggettive, originariamente la norma prevedeva due categorie di reati per cui potesse trovare applicazione la messa alla prova.

Nel primo caso si tratta di reati per cui è prevista una pena edittale non superiore nel massimo a quattro anni. Il limite deve essere calcolato facendo riferimento alla pena edittale massima prevista per la fattispecie base, a prescindere dalla contestazione, nel caso concreto, di qualsiasi tipo di circostanza aggravante.²³

Nel secondo caso, si tratta dei reati che rientrano nel novero previsto dall'art. 550 comma 2 del codice di procedura penale, pertanto fattispecie di reato più gravi.

Mentre la prima categoria di riferimento riguarda fatti che difficilmente potrebbero condurre ad un effettivo rischio di ingresso in carcere, la seconda include fattispecie di reato gravi quali la violenza o minaccia oppure la resistenza a pubblico ufficiale (artt. 336 e 337 c.p.), il furto aggravato (art. 625 c.p.) e la ricettazione (art. 648 c.p.). Vista la gravità di tali reati, in questi casi la messa alla prova potrebbe costituire una concreta alternativa alla privazione della libertà.

Sia pure dinanzi ad un'interpretazione giurisprudenziale che, come già messo in rilievo, ha garantito alla messa alla prova il più vasto ambito di applicazione possibile, l'istituto di cui all'art. 168 *bis* del codice penale sembrerebbe poter incidere solo in modo estremamente limitato sulla deflazione carceraria.²⁴

²³ Cass., Sez. Unite, 31 marzo 2016, CED 267238, in <https://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/it/sentenze.page>

²⁴ Cfr. R. Cornelli e altri, *op. cit.* .

1.5.2 Le condizioni soggettive di esclusione dall'applicazione dell'istituto giuridico della messa alla prova

Rispetto alle condizioni soggettive di applicazione dell'istituto, l'art. 168 *bis* - ai commi 4 e 5 - elenca le cause di esclusione.

L'applicabilità della sospensione del procedimento con messa alla prova è preclusa nei confronti di imputati dichiarati delinquenti abituali o contravventori abituali, delinquenti professionali o contravventori professionali e, infine, delinquenti per tendenza. A tali preclusioni si aggiunge quella che stabilisce che l'imputato può usufruire solo una volta nella vita del beneficio, motivo per cui nell'istanza di ammissione alla misura il soggetto deve dichiarare di non aver mai fruito della *probation* giudiziale.

Secondo quanto sancito dalla dottrina e dalla giurisprudenza, causa di esclusione dall'ammissibilità alla misura sarebbe anche il caso della recidiva, considerato che la sussistenza di precedenti condanne nei confronti dell'imputato costituisce un elemento di valutazione ai sensi dell'art. 133 del codice penale e, conseguentemente, alla formulazione dell'ipotesi di prognosi di astensione dalla commissione di ulteriori reati.²⁵

Rispetto alle condizioni soggettive di ammissibilità alla misura, evidenti sono le differenze con l'ampia portata applicativa della *probation* giudiziale in ambito minorile. L'autore di reato minorenni, infatti, può essere ammesso alla sospensione del procedimento con messa alla prova qualunque sia l'imputazione. Inoltre, potenzialmente potrebbe usufruire del beneficio per un illimitato numero di volte.

1.5.3 Gli obblighi derivanti dalla norma rispetto alla sospensione del procedimento con messa alla prova

Riguardo al contenuto della misura, la messa alla prova per adulti implica che l'imputato venga affidato all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (d'ora in avanti abbreviato con U.E.P.E.) – servizio sociale per adulti del Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero della giustizia.

Gli U.E.P.E hanno il privilegio di conoscere l'imputato prima dell'ammissione alla misura, in quanto elemento essenziale per la concessione della *probation* giudiziale è proprio l'indagine socio-familiare condotta dai funzionari di servizio sociale operanti

²⁵ E. Antonuccio, L. Degl'Innocenti, *La messa alla prova per adulti*, Giuffrè Editore, Milano, 2019, pag. 10.

all'interno degli U.E.P.E.. Questo consente di elaborare con maggiore facilità un programma consono ed individualizzato, che può contenere attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con i servizi specialistici sanitari, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali e ogni altro aspetto utile al fine del reinserimento sociale della persona.

Per quanto concerne il ruolo dell'U.E.P.E. ed il rapporto con l'imputato, tuttavia, approfondiremo l'argomento nei capitoli successivi.

Tornando ai contenuti e agli obblighi a cui è sottoposta la persona, è necessario evidenziare che la misura può essere concessa solo qualora il soggetto sia disponibile a svolgere i lavori di pubblica utilità, prestazione non retribuita in favore della collettività che non può essere della durata inferiore a dieci giorni e per un massimo di otto ore giornaliere.

La collocazione del soggetto per l'esecuzione dei lavori di pubblica utilità, secondo la normativa, dovrebbe tenere conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato e, in ogni caso, non può pregiudicare le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato.

Rispetto ad un'adeguata collocazione anche in considerazione delle capacità dell'imputato, successivamente analizzeremo nel dettaglio le criticità della misura in relazione alla questione.

La concessione della messa alla prova implica, inoltre, la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato.

Alla luce di quanto sopra esposto, non è difficile comprendere che gli obblighi a cui è sottoposto l'imputato sono molteplici e questo denota il carattere sanzionatorio dell'istituto, critica principale mossa alla legge sin dalla sua entrata in vigore.

1.5.4 Gli effetti e gli esiti della messa alla prova: prescrizione, estinzione del reato da un lato, revoca della misura dall'altro

Il comma 1 dell'art. 168 *ter* del codice penale prevede che, durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il corso della prescrizione del reato venga sospeso. Tale previsione normativa deve essere letta ed interpretata con quanto sancito dall'art. 464 *quater* del codice di procedura penale, da cui si evince che la

sospensione dei termini della prescrizione decorre dal momento della sottoscrizione del verbale di messa alla prova.

Riguardo agli esiti della messa alla prova, la positività dell'andamento della misura comporta l'estinzione del reato, valutata dal giudice in sede di udienza finale e sancita con la declaratoria di estinzione del reato.

Ad ogni modo, dalla lettura del comma 2 dell'art. 168 *ter* del codice penale, si può evincere che l'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie.

Tra le sanzioni amministrative più frequenti, suscettibili di applicazione nonostante la pronuncia di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, vi sono, a titolo esemplificativo, la sospensione o la revoca della patente di guida, il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, relativi all'imputazione per i reati di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (di cui, rispettivamente, agli articoli 186 e 187 del Decreto Legislativo n. 285/1992 e successive modifiche). L'applicazione di tali sanzioni amministrative accessorie è di competenza del prefetto.²⁶ L'esito positivo della messa alla prova, invece, è dettato dal rispetto delle prescrizioni contenute nel programma di trattamento sottoscritto dall'imputato presso l'U.E.P.E. territorialmente competente e fondamentale ai fini della decisione del giudice è la relazione finale redatta dal funzionario di servizio sociale, a cui deve sempre essere allegata la documentazione prodotta dall'ente ove la persona ha eseguito i lavori di pubblica utilità.

La revoca della *probation* giudiziale, invece, è disciplinata dall'art. 168 *quater* del codice penale e prevede due ipotesi. Nel primo caso, la messa alla prova è revocata in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, o in caso di rifiuto a svolgere la prestazione del lavoro di pubblica utilità. Nel secondo caso, la revoca è adottata in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.

Le ipotesi in cui si potrebbe configurare la revoca della misura, pertanto, sono molteplici e questa è un'ulteriore argomentazione a sostegno della tesi per cui la messa alla prova per adulti presenti carattere particolarmente afflittivo.

²⁶ Corte di Cassazione, IV Sezione Penale, sentenza n. 40069 del 17 settembre 2015, <https://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/it/sentenze.page>

In tema di revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice è titolare di uno spazio di discrezionalità, limitato al solo apprezzamento dei presupposti di legge, che gli impone uno specifico onere di motivazione dell'ordinanza.²⁷

1.6 Accenni alla riforma “Cartabia”: premesse

Con la legge 27 settembre 2021, n. 134 “Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari” è stato approvato il disegno di legge governativo di riforma del processo penale. Tale disegno di legge era stato presentato dal Governo Draghi e, all’esito dei lavori della Commissione Lattanzi – Commissione di studio istituita nel mese di marzo 2021 - è stato arricchito e modificato attraverso una serie di emendamenti.

L’articolo 1 della legge contiene una serie di deleghe al Governo, che dovranno essere esercitate entro il termine di un anno dall’entrata in vigore della norma, per la modifica del codice di procedura penale, delle norme di attuazione del codice di procedura penale, del codice penale e della collegata legislazione speciale nonché delle disposizioni dell’ordinamento giudiziario in materia di progetti organizzativi delle procure della Repubblica, per la revisione del regime sanzionatorio dei reati e per l’introduzione di una disciplina organica della giustizia riparativa e di una disciplina organica dell’ufficio per il processo.

L’articolo 2, d’altro canto, contiene norme di immediata attuazione volte ad intervenire sul regime della prescrizione, della durata dei giudizi di impugnazione nonché in tema di garanzie difensive e di tutela delle vittime del reato.

I principi guida della riforma normativa sono la semplificazione, la razionalizzazione e la speditezza del processo penale.²⁸

Il Governo ha approvato in via definitiva, nel corso della seduta del Consiglio dei Ministri tenutasi in data 28 settembre 2022, il Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134.

²⁷ Corte di Cassazione, VI Sezione Penale, sentenza n. 28826 del 21 giugno 2018, <https://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/it/sentenze.page>

²⁸ Corte Suprema di Cassazione – Ufficio del Massimario e del Ruolo Servizio Penale, Relazione su novità normativa. La legge 27 settembre 2021, n. 134. Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. Rel. 60/21, <https://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/it/massimario.page>

La riforma del processo penale, voluta dall'ex ministra della Giustizia Marta Cartabia, è stata guidata dallo scopo, fissato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), di ridurre i tempi della giustizia penale del 25% entro il 2026.²⁹

1.6.1 Le ripercussioni della riforma Cartabia sull'istituto giuridico della sospensione del procedimento con messa alla prova

Dal 2014 ad oggi l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova ha rappresentato un importante tentativo di introdurre nel sistema giudiziario una misura che estinguesse il reato in tempi brevi, senza conseguenze per l'imputato e con l'ulteriore effetto di deflazionare i carichi dei tribunali.³⁰

Alla luce del buon andamento della misura, la riforma "Cartabia" ha portato ad un significativo ampliamento dell'applicabilità della *probation* giudiziale.

L'art. 1 comma 22 della legge n. 134/2021 delega il Governo a riformare la disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato sia estendendone l'ambito di applicabilità, sia prevedendo che la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato possa essere presentata anche su proposta del pubblico ministero.³¹

Il decreto legislativo 150/2022 è intervenuto sostituendo il comma 2 dell'art. 550 c.p.p. prevedendo l'estensione dell'ambito di applicazione della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato a ulteriori specifici reati compatibili con l'istituto, puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a sei anni, che, oltre a non presentare particolari difficoltà di accertamento, si prestino a percorsi volti alla risocializzazione o tendenti alla riparazione da parte del reo.³²

È necessario evidenziare che l'ambito di applicabilità dell'istituto non è stato esteso a priori a tutti i reati puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a sei anni, altrimenti sarebbe bastato alzare da quattro a sei anni di pena detentiva il limite stabilito in via generale dall'art. 168 *bis*, comma 1 del codice penale. La normativa è

²⁹ G. Tona, *La messa alla prova si allarga: possibile estinguere oltre 40 reati*, in Ristretti Orizzonti, <https://ristretti.org/la-messa-alla-prova-si-allarga-possibile-estinguere-oltre-40-reati>

³⁰ Atti Parlamentari XVIII Legislature, Doc. CCVII n. 5, Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova dell'imputato – Relazione al Parlamento sull'andamento della messa alla prova.

³¹ Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134 recante delega al governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. Relazione Illustrativa.

³² Circolare 3/2022 Ministero della Giustizia – Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità - Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, attuativo della l. 27 settembre 2021, n. 134 "Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari". Prime indicazioni operative.

ben differente: fermo restando il limite generale della pena detentiva edittale massima, che rimane quattro anni, è stato deciso di ampliare il novero delle eccezioni rispetto al limite massimo edittale ordinario di quattro anni di pena detentiva, sulla base di due criteri concorrenti. Il primo, di carattere sostanziale, in base al quale la messa alla prova può essere estesa a reati che si prestino a percorsi risocializzanti o riparatori, compatibili con l'istituto; il secondo, di carattere formale, per cui deve trattarsi di reati diversi e ulteriori rispetto a quelli già indicati nell'art. 550, comma 2 del codice di procedura penale che siano puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a sei anni. Stando a quanto sopra esposto la messa alla prova può essere estesa a reati che siano puniti con un massimo edittale di pena detentiva ricompreso tra quattro e sei anni.³³

L'altra novità introdotta dalla riforma Cartabia, riguarda la previsione che l'imputato possa chiedere la sospensione del processo con messa alla prova anche su proposta del pubblico ministero. Il pubblico ministero può formulare la proposta di programma di trattamento sia nella fase processuale (in sede di udienza preliminare o in sede predibattimentale), sia nella fase procedimentale (al momento della conclusione delle indagini preliminari).

Nella fase processuale il ruolo del pubblico ministero appare scarsamente rilevante in quanto, nell'udienza preliminare o nella fase predibattimentale, l'imputato ha piena cognizione di quali siano gli elementi accusatori con i quali deve confrontarsi e ha quindi facoltà di attivarsi in prima persona per presentare istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova.

Incisiva sarebbe, invece, la proposta del pubblico ministero nella fase procedimentale considerato che la previsione di una possibilità di sospendere il processo con messa alla prova nella fase anteriore a quella tipicamente processuale può assicurare da un lato un effetto deflativo considerevole, dall'altro un'anticipazione dei percorsi volti alla risocializzazione e alla riparazione.³⁴

³³ Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134 recante delega al governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. Relazione Illustrativa.

³⁴ Circolare 3/2022 Ministero della Giustizia – Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità – *op. cit.*

1.6.2 Riforma Cartabia e sospensione del procedimento con messa alla prova: da quando le modifiche apportate all'istituto giuridico diventeranno applicative?

Come anticipato, a dettagliare le novità per la disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova è il decreto legislativo 150/2022, che ha attuato la legge delega 134/2021 e che sarebbe dovuto entrare in vigore già il 1° novembre 2022. Il decreto legge 162 del 31 ottobre 2022, tuttavia, ha disposto lo slittamento dell'entrata in vigore al 30 dicembre 2022. Durante il percorso in Parlamento per la conversione in legge di questo decreto, sono stati approvati alcuni emendamenti che hanno modulato in maniera differente i tempi di entrata in vigore di varie norme, ma non sono state modificate quelle che rendono possibile l'ammissione alla *probation* giudiziale anche per reati per i quali non era consentito l'accesso.

Tale previsione prevede che la “nuova” messa alla prova possa essere chiesta per più di quaranta reati rispetto a prima, quali ad esempio: truffa aggravata, frode in assicurazione, contrabbando di tabacchi lavorati all'estero, reati tributari di omessa dichiarazione, induzione di minorenni all'uso di stupefacenti, indebito utilizzo, falsificazione, detenzione o cessione di carte credito e varie altre fattispecie punite con pena edittale massima entro i sei anni. I reati selezionati sono quelli ritenuti dal legislatore idonei a prestarsi meglio ai percorsi riparativi e risocializzanti.

Gli imputati potranno quindi chiedere la sospensione del processo con messa alla prova alla prima udienza utile successiva al 30 dicembre 2022, anche se il processo è in grado di appello. La scelta del legislatore è coerente con l'esigenza di rendere immediatamente applicabili le disposizioni più favorevoli all'imputato, visto che la messa alla prova comporta l'estinzione del reato in caso di andamento positivo del programma di trattamento elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna.³⁵

³⁵ G. Tona, *op. cit.*.

CAPITOLO II: IL RUOLO DELL'UFFICIO DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA NELLA MESSA ALLA PROVA

Sommario: 2.1 Il coinvolgimento degli U.E.P.E. nella sospensione del procedimento con messa alla prova: premesse; 2.2 L'andamento statistico della messa alla prova e l'impatto sugli Uffici di Esecuzione Penale Esterna: uno sguardo sul panorama nazionale; 2.3 L'indagine socio-familiare e l'elaborazione del programma di trattamento; 2.3.1 La richiesta dell'elaborazione del programma di trattamento avanzata dal Tribunale e gli accordi operativi stipulati in ottica di semplificazione e ottimizzazione delle procedure; 2.3.2 Il contenuto del programma di trattamento: focus sull'impegno inerente ai lavori di pubblica utilità; 2.4 Il verbale di sottoscrizione della messa alla prova; 2.5 Le relazioni di aggiornamento periodiche e la relazione finale rispetto all'andamento della messa alla prova; 2.6 Il ruolo dell'U.E.P.E. rispetto agli enti istituzionali e del terzo settore ospitanti per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità; 2.6.1 Promozione e incentivo alla stipula delle convenzioni con il Tribunale al fine di ampliare il numero degli enti ospitanti per i lavori di pubblica utilità; 2.6.2 Monitoraggio dello svolgimento delle attività e lavoro di rete con gli enti per promuovere il buon andamento della misura; 2.6.3 Sistematizzazione delle informazioni relative agli enti convenzionati presenti sul territorio al fine di garantire maggiore fruibilità nell'accesso agli imputati e ai legali difensori; 2.7 Le indicazioni procedurali fornite agli U.E.P.E. dalla Direzione Generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova; 2.7.1 La stipula di protocolli d'intesa tra gli U.E.P.E. ed i tribunali ordinari; 2.7.2 L'apertura degli sportelli di prossimità in ottica di territorializzazione e delocalizzazione dei servizi e degli sportelli MAP presso i tribunali ordinari; 2.7.3 Gli osservatori e i tavoli tecnici presso i tribunali ordinari: uno strumento di monitoraggio; 2.8 Le indicazioni metodologiche e organizzative fornite agli U.E.P.E. dalla Direzione Generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova; 2.8.1 La specializzazione dei professionisti e del personale di supporto nell'ambito della messa alla prova e la multidisciplinarietà degli interventi; 2.8.2 Il modello operativo centrato sul lavoro con i gruppi.

2.1 Il coinvolgimento degli U.E.P.E. nella sospensione del procedimento con messa alla prova: premesse

A decorrere dall'entrata in vigore della legge 67/2014, gli U.E.P.E. hanno dovuto rimettersi in gioco avendo a che fare con una nuova forma di *probation*, la cosiddetta *probation* giudiziale. Questo ha comportato l'inclusione di tipologie ancora differenti di persone, che in molti casi non hanno nulla a che vedere con i profili classici delinquenziali. Spesso si tratta di professionisti, lavoratori e persone normo inserite che entrano nel circuito penale per piccole infrazioni di cui sono imputati.³⁶

³⁶ G. Pieroni., S. Rollino., *L'esecuzione penale esterna e la messa alla prova degli adulti. Verso la giustizia di comunità*, Pacini editore, Pisa, 2018, pag. 7.

Gli U.E.P.E. non hanno assistito ad alcuna immediata implementazione delle risorse di personale in vista del nuovo carico di lavoro derivante dall'introduzione della misura. A fronte di quanto previsto a livello legislativo, tuttavia, gli uffici hanno dovuto modificare il proprio assetto organizzativo e predisporre modalità operative differenti.

Fino all'entrata in vigore della *probation* giudiziale, infatti, gli operatori degli U.E.P.E. hanno lavorato principalmente in due settori: all'interno del carcere con i detenuti sottoposti all'osservazione della personalità ai sensi dell'articolo 13 dell'ordinamento penitenziario; all'esterno, occupandosi delle misure di *probation* esecutiva quali, principalmente, l'affidamento in prova al servizio sociale.

Ovviamente gli ambiti di lavoro dei funzionari di servizio sociale non erano limitati a quanto sopra indicato, considerando anche, a titolo esemplificativo, la libertà vigilata, che richiede una presa in carico della persona in condivisione con i servizi specialistici e, qualora siano coinvolte, con le comunità terapeutiche ospitanti.

Senza entrare nel dettaglio né analizzare il ruolo dell'U.E.P.E. rispetto alle varie misure, il punto è che con l'entrata in vigore della messa alla prova gli operatori dell'esecuzione penale esterna hanno iniziato ad interfacciarsi quotidianamente con i tribunali ordinari e con persone fino a prova contraria innocenti, ossia gli imputati. Si tratta, pertanto, di una vera e propria sfida culturale che ha visto impegnati i servizi in un significativo processo di cambiamento.³⁷

Il carattere atipico di questa misura ha comportato due torsioni. La prima riguarda gli U.E.P.E. e i tribunali ordinari: da un lato agli U.E.P.E. è stato chiesto di operare con persone che ricoprono una posizione giuridica completamente differente da quella rispetto a cui gli assistenti sociali hanno maturato un'esperienza trentennale; dall'altro alla magistratura ordinaria è stata affidata una porzione del campo di trattamento fino a quel momento di competenza esclusiva della magistratura di sorveglianza. La seconda torsione riguarda la natura multidimensionale della misura, che richiede il coinvolgimento di numerose istituzioni che devono coordinarsi e mantenere un equilibrio tra la dimensione pubblica e quella del privato sociale.³⁸

Con la messa alla prova si apre per gli U.E.P.E. uno scenario fino ad allora sconosciuto: le persone ricevute a colloquio per lo svolgimento dell'indagine socio-familiare e per la successiva presa in carico per l'esecuzione della misura non sono soggetti condannati, pertanto alcuna responsabilità penale è stata accertata. La normativa, peraltro, non

³⁷ L. Castellano, *L'innovazione sociale nell'esecuzione penale esterna: esercizi di riparazione*, contenuto nel 2° Rapporto nazionale sulla Giustizia riparativa in area penale, Gangemi editore international, Roma, 2022, pag. 56.

³⁸ C. Scivoletto, *La messa alla prova per gli adulti: verso la giustizia riparativa e di comunità*, contenuto nel 2° Rapporto nazionale sulla Giustizia riparativa in area penale, Gangemi editore international, Roma, 2022, pag. 109.

richiede che vi sia né assunzione di responsabilità né, tanto meno, revisione critica del reato per cui si è imputati.³⁹

A tal proposito, anche in dottrina si evidenzia che non sia previsto che l'interessato, per accedere alla misura, debba ammettere le proprie responsabilità, in quanto tale ammissione sarebbe incompatibile con i principi costituzionali del diritto alla difesa e della presunzione di non colpevolezza.⁴⁰

Si tratta di soggetti indagati e imputati che decidono di rinunciare alla prosecuzione del processo penale, pertanto sia all'accertamento della propria responsabilità che alla dimostrazione della propria innocenza.

Rispetto alla volontarietà della scelta da parte della persona, il nuovo istituto si instaura su esclusiva iniziativa dell'imputato ed il suo consenso è elemento imprescindibile sia per la fase dell'accesso, sia per l'elaborazione del programma nonché per l'integrazione e modifica di quest'ultimo.⁴¹ La volontà della persona può essere espressa direttamente dall'imputato oppure tramite procuratore speciale, così come disposto dall'articolo 464-*bis* del codice di procedura penale. Nel caso in cui il giudice ritenesse opportuno verificare la volontarietà della richiesta, può disporre la comparizione dell'imputato.⁴²

La persona, decidendo di optare per la *probation* giudiziale, sceglie di avviare un percorso di riparazione all'interno della comunità stessa. Da qui l'origine e il senso del termine *community measures and sanctions*.

Si può comprendere, pertanto, come gli operatori degli U.E.P.E., in particolare i funzionari di servizio sociale, abbiano dovuto definire nuove prassi e modalità di lavoro, volte ad interfacciarsi con un diverso tipo di utenza, con i giudici dei tribunali ordinari ed i legali difensori, con gli attori della comunità coinvolti caso per caso per consentire agli imputati di eseguire la misura all'interno della società stessa.

La conoscenza del soggetto avviene subito dopo la presentazione dell'istanza di messa alla prova, in occasione della quale il giudice incarica gli uffici di svolgere l'indagine socio-familiare al fine di elaborare un programma di trattamento insieme alla persona.

³⁹ S. Tacchino, intervista condotta dalla scrivente tesista in data 16.12.2022 al dott. Tacchino – giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale Ordinario di Alessandria - avente ad oggetto l'istituto giuridico della sospensione del procedimento con messa alla prova.

⁴⁰ F. Galluzzo, *Sospensione del processo e messa alla prova*, in Diritto online Sospensione del procedimento e messa alla prova, 2016, https://www.treccani.it/enciclopedia/sospensione-del-processo-e-messa-alla-prova_%28Diritto-on-line%29/

⁴¹ F. Galluzzo, *op. cit.*.

⁴² G. Pieroni, S. Rollino, *op. cit.*.

Una volta sottoscritto, il programma di trattamento viene valutato dal giudice e, qualora sia consono rispetto alla situazione personale e giuridica del soggetto, l'imputato viene nuovamente inviato presso i locali uffici, al fine di avviare la misura di *probation*.

Da quel momento, gli operatori degli U.E.P.E. seguiranno le persone nel loro percorso di comunità attraverso colloqui periodici, lavoro di équipe con altri eventuali servizi coinvolti, confronto con i familiari o con altre persone di riferimento e, non per ultimo, con gli enti ospitanti per l'esecuzione dei lavori di pubblica utilità.

Alla luce di quanto sopra esposto, la complessità del sistema operativo avviato a decorrere del 2014 non dovrebbe essere di difficile immaginazione.

Nelle pagine seguenti analizzeremo da vicino e nel dettaglio il ruolo degli U.E.P.E. e tutte le funzioni a loro attribuite riguardo alla sospensione del procedimento con messa alla prova.

2.2 L'andamento statistico della messa alla prova e l'impatto sugli Uffici di Esecuzione Penale Esterna: uno sguardo sul panorama nazionale

Con riferimento all'andamento quantitativo della misura della sospensione del procedimento con messa alla prova per adulti, si precisa che dal 2020 al 2021 vi è stato un incremento pari al 37% e il numero dei casi è passato da 34.931 nel 2020 a 48.008 nel 2021. Tale incremento, oltre a risultare in linea con la crescita costante della misura fin dalla sua introduzione nel nostro ordinamento, costituirebbe un segnale del superamento dell'impatto che la pandemia correlata al covid-19 ha determinato a livello nazionale sull'attività degli uffici giudiziari e sul sistema di esecuzione penale esterna. Il forte incremento del ricorso alla messa alla prova, tra l'altro, è stato uniforme su tutto il territorio nazionale, con un incremento pari al 40% al centro, al 37% al nord e al 36% al sud d'Italia.⁴³

Oltre a questo, è opportuno evidenziare che ci troviamo di fronte ad un numero importante di soggetti sottoposti a misure e sanzioni di comunità: dal 2012 ad oggi, infatti, l'incremento è stato pari al 180%. Il *trend* di incremento del numero delle misure e sanzioni di comunità è indice dell'efficienza delle interlocuzioni tra l'autorità giudiziaria e gli U.E.P.E.. Tale collaborazione ha portato alla semplificazione delle procedure e

⁴³ Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova dell'imputato (anno 2021) Presentato dal Ministro della Giustizia Cartabia - Relazione al Parlamento sull'andamento della messa alla prova, https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1660947746_relazione-al-parlamento-sullandamento-della-messa-alla-prova-nel-2021.pdf

all'ottimizzazione dei risultati, delineando e consolidando ulteriormente un modello di *probation* italiano all'altezza e al passo con quanto avviene da tempo negli ordinamenti europei che vantano una lunga tradizione in materia.⁴⁴

2.3 L'indagine socio-familiare e l'elaborazione del programma di trattamento

2.3.1 La richiesta dell'elaborazione del programma di trattamento avanzata dal Tribunale e gli accordi operativi stipulati in ottica di semplificazione e ottimizzazione delle procedure

Come si può evincere dall'articolo 464-*bis* del codice di procedura penale, l'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova può essere avanzata, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 dello stesso codice di procedura penale o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabilite dall'articolo 458, comma 1. Nel procedimento per decreto, la richiesta è presentata con l'atto di opposizione.

Se la richiesta è ritenuta meritevole di accoglimento, il tribunale incarica l'U.E.P.E. territorialmente competente di elaborare il programma di trattamento.

Il programma di trattamento, che rappresenta il fulcro della messa alla prova ed è normato dall'art. 464-*bis*, comma 4 del codice di procedura penale, è allegato necessario dell'istanza prevista dal comma 1, al fine di garantire la serietà della proposta e di scongiurare il rischio di iniziative strumentali.⁴⁵

L'elaborazione del documento non può prescindere dalla conoscenza del soggetto e della sua situazione personale, inerente la sfera affettiva, di salute, lavorativa, le condizioni economiche e ogni altro aspetto utile al fine di poter concordare un programma individualizzato e adatto alla persona.

Per acquisire tutte le informazioni necessarie, il funzionario di servizio sociale incaricato si avvale dello strumento del colloquio e, qualora fosse necessario, della visita domiciliare.

⁴⁴ *Ibidem*.

⁴⁵ L. Pulito, *Profili di inammissibilità della richiesta di messa alla prova dell'adulto* - Nota a ordinanza Tribunale Taranto, GIP Rosati, 22 settembre 2015, imp. Battista – in *Diritto Penale Contemporaneo*, https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1464122828PULITO_2016a.pdf

Quanto riferito dall'imputato, peraltro soggetto al segreto professionale da parte dell'operatore, viene riportato nella relazione sociale, al fine di fornire un quadro preciso e attuale della situazione di vita della persona.

La relazione di indagine sociale, generalmente, è sempre stata allegata a tutti i programmi di trattamento elaborati proprio sulla base delle informazioni acquisite nel corso dell'indagine.

In accordo con la magistratura, tuttavia, è prevista la possibilità di valutare l'opportunità di accompagnare il programma con relazioni più o meno approfondite. Nel caso in cui ci si trovi di fronte ad imputati normo inseriti, incensurati e con una situazione di vita lineare, molti U.E.P.E. hanno concordato con i Tribunali competenti la necessità di inviare esclusivamente il programma di trattamento, purché corredato delle informazioni indispensabili.⁴⁶ Tali accordi operativi sono finalizzati alla semplificazione e allo snellimento delle procedure, ed è in quest'ottica che si colloca la riforma Cartabia.

2.3.2 Il contenuto del programma di trattamento: *focus* sull'impegno inerente ai lavori di pubblica utilità

Il programma di trattamento è strutturato al fine di contenere tutti gli impegni che la persona si assume nel corso della misura, impegni che dovranno essere compatibili e affini con le caratteristiche della persona, con il suo stile di vita, nonché con gli impegni lavorativi, di studio e/o familiari.

Tra i contenuti essenziali del programma si annoverano: le modalità di coinvolgimento dell'imputato, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario e possibile; le prescrizioni comportamentali e gli impegni specifici che l'imputato assume secondo una prospettiva riparatoria, orientata sia verso la vittima (elisione o attenuazione delle conseguenze del reato; eventuale risarcimento del danno; restituzioni) che verso la collettività (prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all'attività di volontariato di rilievo sociale); le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa.

⁴⁶ Ministero della Giustizia – Dipartimento della Giustizia minorile e di comunità – Direzione Generale per l'Esecuzione Penale Esterna e di messa alla prova – Ufficio III – *Esito Report Annuale sintetico. Ricognizione buone prassi MAP/LPU. Aggiornamento linee di lavoro per l'implementazione dell'istituto della messa alla prova*, 11.03.2021.

Alcuni contenuti del programma sono declinati dalla norma sostanziale, precisamente all'art. 168-*bis*, comma 2 del codice penale, in termini soltanto potenziali e facoltativi: il programma «*può implicare, tra l'altro*» lo svolgimento di attività di volontariato sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali.⁴⁷

Come si può evincere, uno degli elementi imprescindibili che deve essere contenuto nel programma di trattamento è l'impegno relativo all'esecuzione dei lavori di pubblica utilità.

I lavori devono essere svolti all'interno della comunità presso enti, istituzionali e non, che siano convenzionati con i tribunali ordinari. Il monte ore complessivo da raggiungere è definito dal giudice, tuttavia, nel programma devono essere indicate le ore settimanali che il soggetto è disponibile a svolgere.

Come indicato nel capitolo precedente, la misura della messa alla prova per adulti impone l'esecuzione dei lavori di pubblica utilità quale *conditio sine qua non*, per cui in assenza di tale previsione il soggetto non potrà essere ammesso alla misura di *probation*. La ricerca dell'ente è a carico del soggetto, che potrà essere supportato dall'U.E.P.E., deputato a fornire tutte le informazioni necessarie e agevolare i contatti tra la persona e l'ente stesso.

A tal proposito, spesso i difensori degli imputati delegano all'U.E.P.E. la competenza per la ricerca dell'ente. In realtà, non può essere ritenuta competenza dell'ufficio pubblico e non spetta ai funzionari di servizio sociale adoperarsi in tal senso. È interesse della persona attivarsi al fine di reperire la disponibilità e, in ogni caso, del legale difensore. Unico onere dell'U.E.P.E. è quello di garantire la completezza delle informazioni rispetto alle opportunità presenti sul territorio, dopo di che la ricerca resta in capo al diretto interessato.⁴⁸

Quando l'imputato è già in possesso della dichiarazione di disponibilità di un ente, questa generalmente viene allegata all'istanza, altrimenti, nel corso dell'indagine finalizzata all'elaborazione del programma, il soggetto si attiverà al fine di reperire la disponibilità.

Nel programma di trattamento, oltre al mantenimento dei contatti con l'U.E.P.E., ufficio di riferimento per tutta la durata della misura, possono essere previsti gli altri impegni sopra citati così come stabilito dalla normativa.

⁴⁷ L. Pulito, *op. cit.*

⁴⁸ S. Tacchino, *op.cit.*

In prima battuta, il soggetto dovrà impegnarsi a provvedere al risarcimento del danno. Qualora la persona avesse problemi legati all'uso di sostanze stupefacenti o di alcool, il programma potrebbe prevedere il coinvolgimento dei servizi specialistici competenti per la definizione di un progetto terapeutico condiviso.

2.4 Il verbale di sottoscrizione della messa alla prova

Il programma di trattamento elaborato di concerto con la persona istante della misura, viene inviato al Tribunale procedente in tempi utili ai fini dell'udienza.

Il giudice, valutato il programma proposto dall'U.E.P.E. sulla base delle informazioni contenute nella relazione, emette l'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, specificando la durata della misura e, talvolta, anche il monte ore complessivo dei lavori di pubblica utilità che deve essere raggiunto.

L'ordinanza riporta gli oneri previsti dal programma di trattamento e il giudice può integrare tali impegni con azioni ulteriori, che possono essere condotte a titolo riparatorio o altre clausole a cui il soggetto deve adempiere ai fini della buona riuscita del percorso. Di prassi l'ordinanza di concessione della misura è inviata agli U.E.P.E. territorialmente competenti, che hanno un termine per convocare l'imputato al fine di sottoscrivere l'avvio della messa alla prova.

Il verbale di sottoscrizione è il documento che usualmente viene firmato di fronte al direttore dell'U.E.P.E. – o suo delegato – ed è l'occasione per il soggetto di prendere visione del contenuto della messa alla prova e degli obblighi a cui dovrà adempiere.

Dal momento della sottoscrizione decorre l'inizio della misura e, contestualmente, la sospensione dei termini della prescrizione.⁴⁹

A proposito della sede e del contesto della sottoscrizione, in realtà l'art. 464 *quater* del codice di procedura penale non indica di fronte a quale autorità debba essere sottoscritto il verbale di messa alla prova. Sarebbe auspicabile che vi provvedesse il magistrato in sede di udienza principalmente per due motivi: *in primis* perché si ha la certezza dell'avvio immediato della misura; in secondo luogo perché l'imputato potrà fornire il suo consenso già in sede di udienza in caso di modifiche al programma di trattamento.

Si precisa, infatti, che è prassi consolidata degli ordinamenti europei che la sottoposizione ai vincoli delle misure di *probation* avvenga di fronte all'autorità giudiziaria.

⁴⁹ G. Pieroni, S. Rollino, *op. cit.*

Qualora tale procedura diventasse la prassi, si rappresenta la necessità che il magistrato disponga l'obbligo per l'imputato di contattare entro sette giorni l'U.E.P.E. competente al fine di concordare un appuntamento con l'assistente sociale incaricato.

All'avanguardia si colloca l'U.L.E.P.E. di Trento che nel sottoscrivere il Protocollo con il Tribunale di Rovereto ha previsto anche la sottoscrizione del verbale in sede di udienza.⁵⁰

2.5 Le relazioni di aggiornamento periodiche e la relazione finale rispetto all'andamento della messa alla prova

Durante l'esecuzione della misura, la persona è tenuta a mantenere i contatti con il funzionario di servizio sociale dell'U.E.P.E., insieme al quale porta avanti il percorso della messa alla prova.

La misura di *probation*, infatti, al fine del suo buon funzionamento, necessita dell'instaurazione di un rapporto di fiducia tra l'operatore e l'imputato.

Il mezzo più consono e volto a raggiungere tale obiettivo è indubbiamente il colloquio di servizio sociale, strumento utile ad acquisire le informazioni relative all'esecuzione dei lavori, agli altri adempimenti come previsto dal programma, nonché per valutare come la persona si sente all'interno della misura.

Trattandosi di *probation* giudiziale, i funzionari di servizio sociale devono ricordarsi di aver di fronte soggetti innocenti fino a prova contraria, pertanto il lavoro di revisione critica rispetto al reato e alle condotte devianti – tipico delle misure di *probation* esecutiva – non è proprio della messa alla prova.⁵¹

Dai colloqui con la persona e con gli attori della comunità coinvolti nel progetto, l'operatore può reperire tutte le informazioni necessarie al fine di poter relazionare periodicamente al giudice rispetto all'andamento della misura.

Come vedremo, prassi sempre più frequente dei tribunali e oggetto dei protocolli e delle convenzioni tra i vari U.E.P.E. ed i tribunali ordinari, è quella di non richiedere relazioni periodiche a meno che non vi siano urgenze o segnalazioni che necessariamente devono essere fatte.

⁵⁰ Ministero della Giustizia – Dipartimento della Giustizia minorile e di comunità – Direzione Generale per l'Esecuzione Penale Esterna e di messa alla prova – Ufficio III – *op. cit.*.

⁵¹ S. Tacchino, *op. cit.*.

La *ratio* alla base di tali prassi è quella di non appesantire da un lato il lavoro dei tribunali, dall'altro quello degli U.E.P.E..⁵²

Mentre la relazione periodica, pertanto, sembra aver perso la sua rilevanza, necessaria per il giudizio sull'andamento della misura è la relazione finale inviata dall'U.E.P.E. al giudice procedente.

La relazione finale contiene la valutazione del funzionario di servizio sociale rispetto all'andamento della misura e al conseguente adempimento degli obblighi sanciti dal programma di trattamento e previsti nell'ordinanza di ammissione all'istituto.

Alla relazione conclusiva deve essere allegata la relazione dell'ente ospitante per i lavori di pubblica utilità corredata dal foglio ore attestante quanto svolto.

Il giudice, letta la relazione e valutato il positivo andamento della misura, emette la declaratoria di estinzione del reato, successivamente inviata all'U.E.P.E. competente.

2.6 Il ruolo dell'U.E.P.E. rispetto agli enti istituzionali e del terzo settore ospitanti per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità

2.6.1 Promozione e incentivo alla stipula delle convenzioni con il Tribunale al fine di ampliare il numero degli enti ospitanti per i lavori di pubblica utilità

I rapporti con gli enti ospitanti per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità risultano essere di particolare importanza non solo al fine di promuovere il buon andamento della misura.

Si tratta, infatti, di un lavoro di comunità, ove un professionista quale l'assistente sociale ha il compito di attivare e coinvolgere il maggior numero possibile di soggetti, facendo maturare la motivazione e il desiderio di ospitare le misure di *probation*.

Al fine di individuare compiutamente le organizzazioni presso cui gli imputati sottoposti alla sospensione del procedimento con messa alla prova possano adempiere alla prescrizione indefettibile dei lavori di pubblica utilità, il decreto del Ministero della Giustizia n. 88 dell'8 giugno 2015 ha previsto la necessità di stipulare convenzioni *ad hoc* con i singoli enti ospitanti. A causa, tuttavia, dell'ampia platea di richiedenti la messa alla prova e dell'esigua disponibilità di strutture disposte ad accogliere i soggetti sottoposti a *probation*, nella prassi sovente la prestazione lavorativa viene svolta anche

⁵² Ministero della Giustizia – Dipartimento della Giustizia minorile e di comunità – Direzione Generale per l'Esecuzione Penale Esterna e di messa alla prova – Ufficio III – *op. cit.*

presso enti non convenzionati.⁵³ Questo dato è evidente anche per quanto riguarda enti che storicamente collaborano con gli U.E.P.E., quali i consorzi dei servizi sociali, che nonostante una consolidata collaborazione decennale, talvolta hanno stipulato la convenzione solo da pochi anni.⁵⁴

Il numero degli enti convenzionati con i Tribunali al fine di ospitare gli imputati in messa alla prova dovrebbe crescere ulteriormente, anche in previsione dell'ampliamento della platea di soggetti che potenzialmente potrebbero accedere alla misura.

In tale ottica, un'iniziativa peculiare è quella messa in gioco dal Tribunale ordinario di Alessandria che ha chiesto la collaborazione della Prefettura al fine di invitare tutti gli enti pubblici a riflettere sull'importanza di stipulare la convenzione ai fini della messa alla prova. Al di là del vantaggio che potrebbero trarre i singoli enti, si tratterebbe di offrire un servizio utile alla collettività.⁵⁵

A livello nazionale, il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità ha continuato a promuovere e stipulare, sia a livello centrale che locale, convenzioni e protocolli con enti e organizzazioni pubbliche e private senza scopo di lucro, in modo da rispondere al numero sempre crescente di richieste presentate dagli imputati. Contestualmente, attraverso il coinvolgimento sempre maggiore di enti dalla consolidata *mission* sociale e con adeguati *standard* organizzativi, il Dipartimento ha operato al fine di raggiungere obiettivi quali la diversificazione e la qualificazione delle attività di pubblica utilità effettivamente svolte dagli imputati ammessi all'istituto.⁵⁶

2.6.2 Monitoraggio dello svolgimento delle attività e lavoro di rete con gli enti per promuovere il buon andamento della misura

La posizione dell'U.E.P.E. può essere considerata privilegiata in quanto consente agli operatori di promuovere un lavoro di comunità volto a coordinare tutti i vari soggetti che vengono coinvolti di volta in volta nel singolo programma individualizzato di messa alla prova.⁵⁷

⁵³V. Bove, *Messa alla prova, a poco più di un anno: quali, ancora, le criticità?*, Diritto penale contemporaneo, 22 dicembre 2015, pag. 17, https://archiviopcd.dirittopenaleuomo.org/upload/1450694302BOVE_2015c.pdf

⁵⁴V. Aquaroli, intervista condotta dalla scrivente tesista in data 28.12.2022 alla dottoressa Aquaroli - assistente sociale presso il Consorzio dei Servizi Sociali Ovadese e referente per i lavori di pubblica utilità - avente ad oggetto l'istituto giuridico della sospensione del procedimento con messa alla prova.

⁵⁵S Tacchino, *op. cit.*.

⁵⁶ Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova dell'imputato (anno 2021) Presentato dal Ministro della Giustizia Cartabia – *op. cit.*.

⁵⁷ G. Boeddu, *Il servizio sociale della giustizia per gli adulti*, Carocci editore, Torino, 2018.

Il lavoro di rete è uno strumento professionale di servizio sociale e, calato nel contesto dell'esecuzione penale esterna, si può far riferimento al concetto di *coping network*: il fronteggiamento del problema e il conseguente ripristino della situazione di benessere può essere raggiunto solo se la rete, composta in primo luogo dall'utente, dall'assistente sociale e da qualsiasi soggetto che si interessa al problema stesso, agisce insieme per raggiungere l'obiettivo comune.⁵⁸

L'approccio comunitario e di rete è un modello di intervento fatto proprio dal servizio sociale nel contesto dell'area penale adulti, non solo in quanto specifico della metodologia professionale, ma anche perché connota il mandato istituzionale con cui la professione è stata inserita in tale ambito.⁵⁹

Il mandato istituzionale calato nell'ambito dell'area penale adulti, infatti, impone al servizio sociale l'ampliamento dell'azione alle realtà relazionali, economiche e culturali dell'ambiente di provenienza del soggetto.⁶⁰

L'esecuzione dei lavori di pubblica utilità richiede il monitoraggio da parte dei funzionari di servizio sociale, che mantengono le fila del progetto tenendo i contatti con i referenti degli enti convenzionati, i quali hanno l'onere di riferire rispetto all'andamento della misura.

Al termine della misura, gli enti dovranno produrre la relazione e i fogli ore attestanti quanto svolto dall'imputato. Tale documentazione è di fondamentale importanza in quanto verrà allegata alla relazione finale del funzionario di servizio sociale e il giudice, per la sentenza di estinzione del reato, si avvarrà esclusivamente di questi documenti al fine della sua decisione.⁶¹

Oltre al buon esito della messa alla prova da un punto di vista formale, il buon funzionamento del lavoro di rete e della messa alla prova è palese quando gli imputati, una volta terminata l'esecuzione della misura, proseguono con lo svolgimento dell'attività di volontariato presso l'ente ospitante. Sembra essere alta la percentuale di soggetti che decidono di mettersi a disposizione della collettività nonostante non siano più vincolati da alcun obbligo giuridico.⁶²

⁵⁸ M. L. Raineri, *Assistente sociale domani volume 1*, Erickson, Trento, 2016, pag. 320.

⁵⁹ G. Pieroni, S. Rollino, *op. cit.*.

⁶⁰ E. Neve, *Il servizio sociale tra teoria e prassi*, in Sviluppo e Servizi Sociali n. 2-3/1993, Atti del seminario nazionale, *Il servizio sociale nel sistema Giustizia*, Roma 4-6 dicembre 1991.

⁶¹ S. Tacchino, *op. cit.*.

⁶² V. Aquaroli, *op. cit.*.

2.6.3 Sistematizzazione delle informazioni relative agli enti convenzionati presenti sul territorio al fine di garantire maggiore fruibilità nell'accesso agli imputati e ai legali difensori

Talvolta imputati e legali hanno difficoltà ad individuare gli enti convenzionati, pertanto alcune realtà hanno proposto di creare sul sito degli U.E.P.E. e dei Tribunali ordinari un elenco aggiornato contenente tutte le realtà ospitanti. Questo garantirebbe maggior fruibilità ed accesso ai servizi da parte delle persone.⁶³

Al fine di rafforzare, con l'adeguato supporto informatico e tecnologico, la circolarità delle informazioni e la prossimità dei servizi, è stato ripreso e portato avanti il progetto denominato "Portale per i lavori di pubblica utilità", presso il Gabinetto del Ministro. Tale strumento, una volta ultimato, consentirà la consultazione in tempo reale delle opportunità di lavoro di pubblica utilità su tutto il territorio nazionale. Sarà ad uso dei cittadini, dei difensori, degli U.E.P.E. e dei tribunali. Questo permetterà di far fronte all'inevitabile aumento delle persone che potranno accedere alla misura conseguentemente all'approvazione della riforma.⁶⁴

2.7 Le indicazioni procedurali fornite agli U.E.P.E. dalla Direzione Generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova

2.7.1 La stipula di protocolli d'intesa tra gli U.E.P.E ed i tribunali ordinari

Al fine di snellire le procedure, inerenti sia la fase istruttoria che quella di esecuzione della messa alla prova, e facilitare la comunicazione tra gli operatori degli U.E.P.E. e quelli dei tribunali ordinari, la Direzione Generale per l'esecuzione penale esterna ha incentivato la stipula di protocolli d'intesa tra gli uffici ed i tribunali ordinari.

Gli accordi sono volti ad assicurare una rapida, omogenea e corretta applicazione dell'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, attraverso lo snellimento delle procedure, l'ottimizzazione delle tempistiche e delle risorse anche al fine di formulare programmi di messa alla prova di qualità e realmente individualizzati. Ad oggi, su 83 uffici territoriali, risultano siglati 110 protocolli di intesa con la Magistratura ordinaria.

⁶³ S. Tacchino, *op. cit.*.

⁶⁴ Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova dell'imputato (anno 2021) Presentato dal Ministro della Giustizia Cartabia – *op. cit.*.

In virtù della convinzione che sia necessario un coinvolgimento più ampio della comunità a supporto della primaria attività della magistratura e degli U.E.P.E., al fine del buon andamento della misura e del raggiungimento degli obiettivi, la sottoscrizione dei protocolli nel corso del tempo ha visto estendersi la platea di interlocutori qualificati del territorio.

Tra gli attori istituzionali sono coinvolti, nella maggior parte dei casi, gli uffici della Procura, il Consiglio dell'ordine degli avvocati e la Camera penale.

Il coinvolgimento delle Procure è fondamentale per incentivare la richiesta di messa alla prova già a partire dalla fase delle indagini preliminari, favorendo in tal modo il massimo grado di efficacia deflattiva e l'avvio dell'indagato al suo percorso riparativo in tempi più rapidi.

D'altro canto, il coinvolgimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e della Camera penale è stato promosso al fine di responsabilizzare gli imputati, favorendo un maggior livello di consapevolezza circa l'impegno che la misura richiede. Questo agevolerebbe il successivo lavoro degli U.E.P.E..⁶⁵

Per completezza è necessario citare anche l'importanza degli accordi di rete e di sistema: gli accordi di rete definiscono in maniera più definita lo strumento dei protocolli, mediante il più ampio coinvolgimento possibile di interlocutori qualificati e la messa a sistema delle risorse in campo. Gli accordi di sistema si riferiscono ad un livello macro in quanto stipulati con la Presidenza della Corte d'Appello e la Procura Generale distrettuale e sono finalizzati a regolamentare le procedure da condividere con tutti i tribunali del distretto.⁶⁶

2.7.2 L'apertura degli sportelli di prossimità in ottica di territorializzazione e delocalizzazione dei servizi e degli sportelli MAP presso i tribunali ordinari

La nascita degli sportelli di prossimità risulta essere di particolare importanza per il potenziamento ed il miglioramento della messa alla prova. Questi punti di accesso, infatti, hanno consentito il consolidamento di rapporti di prossimità con l'utenza e con la comunità. La territorializzazione e delocalizzazione dei servizi comporta un avvicinamento al cittadino e una migliore conoscenza del territorio e delle risorse che può offrire. Gli U.E.P.E., pertanto, stanno implementando le interlocuzioni con gli enti

⁶⁵ Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova dell'imputato (anno 2021) Presentato dal Ministro della Giustizia Cartabia – *op. cit.*

⁶⁶ Ministero della Giustizia – Dipartimento della Giustizia minorile e di comunità – Direzione Generale per l'Esecuzione Penale Esterna e di messa alla prova – Ufficio III – *op. cit.*

pubblici e privati per la diffusione degli sportelli di prossimità. La promozione dell'apertura di tali sportelli è particolarmente rilevante soprattutto nei luoghi ove è maggiore la presenza degli utenti e anche quelli distanti dalla sede locale dell'U.E.P.E. o connotati da una rete pubblica di servizi carente.⁶⁷

Differente è il discorso legato agli sportelli MAP presso i tribunali ordinari, trattandosi di appositi punti di accesso esclusivamente dedicati alla misura della messa alla prova. I vantaggi sono molteplici in quanto la presenza degli sportelli ha permesso di consolidare il raccordo con la magistratura garantendo interlocuzioni più immediate tra le due istituzioni, snellire le procedure e offrire un servizio informativo per imputati e legali difensori. Si evidenzia, inoltre, una riduzione del flusso di accessi quotidiani agli uffici di esecuzione penale esterna.

L'apertura degli sportelli MAP, in ogni caso, è stata ampiamente promossa in primo luogo in una logica di prossimità al cittadino, al fine di agevolare l'accesso all'istituto della messa alla prova e, di conseguenza, incentivare il ricorso alla misura.

Lo sportello implica la partecipazione congiunta degli operatori dell'U.E.P.E., del tribunale e dell'avvocatura. Sino ad ora la funzione principale svolta è stata quella di consulenza e di orientamento agli imputati, ai loro procuratori speciali e agli enti che intendono stipulare convenzioni per i lavori di pubblica utilità con i tribunali ordinari. In alcuni casi, l'attività degli sportelli prevede lo svolgimento di colloqui professionali sia per la fase istruttoria che per quella esecutiva della misura e la presentazione delle richieste di programma di trattamento.⁶⁸

Anche alla luce della riforma Cartabia, l'attività degli sportelli di *probation* costituisce il presupposto per un realistico successo della riforma stessa e deve essere orientata sia all'efficace e fluida interlocuzione con le cancellerie delle autorità giudiziarie e con i difensori, sia al contatto diretto e alla ricezione delle istanze e documentazioni prodotte dalle persone richiedenti la misura.⁶⁹

Oltre all'apertura dello sportello, sarebbe auspicabile individuare un referente per la messa alla prova tanto presso le cancellerie dei tribunali quanto presso gli U.E.P.E., al fine di facilitare il flusso di informazioni e la comunicazione.⁷⁰

⁶⁷ *Ibidem.*

⁶⁸ Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova dell'imputato (anno 2021) Presentato dal Ministro della Giustizia Cartabia – *op. cit.*

⁶⁹ A. Calcaterra, *Uepe: prime indicazioni operative del ministero della giustizia*, 21 novembre 2022 in Sistema Penale, <https://sistemapenale.it/it/scheda/circolare-uepe-prime-indicazioni-operative-del-ministero-della-giustizia?out=print>

⁷⁰ S. Tacchino, *op. cit.* e Ministero della Giustizia – Dipartimento della Giustizia minorile e di comunità – Direzione Generale per l'Esecuzione Penale Esterna e di messa alla prova – Ufficio III – *op. cit.*

2.7.3 Gli osservatori e i tavoli tecnici presso i tribunali ordinari: uno strumento di monitoraggio

La costituzione di osservatori permanenti e tavoli tecnici presso i tribunali ordinari composti da rappresentanti degli enti firmatari dei protocolli è un'altra iniziativa, ormai consolidata se si considera che se ne contano già 21 su tutto il territorio nazionale, volta a garantire il monitoraggio costante sia da un punto di vista quantitativo che da un punto di vista qualitativo.

A tal proposito è opportuno far riferimento all'esperienza presso il Tribunale di Roma, dove l'osservatorio ha permesso di creare una piattaforma digitale che consente di presentare le istanze di programma di trattamento per la messa alla prova e di prenotare i colloqui propedeutici finalizzati all'elaborazione dei programmi di trattamento.

Oltre alla possibilità di pianificare anticipatamente le attività e organizzare meglio il lavoro, la prassi consolidata presso il Tribunale Ordinario di Roma comporta un alleggerimento notevole del carico di lavoro degli U.E.P.E., consentendo agli operatori di potersi focalizzare su attività a valenza trattamentale e riparativa.⁷¹

2.8 Le indicazioni metodologiche e organizzative fornite agli U.E.P.E. dalla Direzione Generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova

2.8.1 La specializzazione dei professionisti e del personale di supporto nell'ambito della messa alla prova e la multidisciplinarietà degli interventi

La Direzione Generale dell'esecuzione penale esterna ha orientato gli U.E.P.E. verso la specializzazione degli operatori, al fine di strutturare un'organizzazione all'interno della quale implementare un'innovativa e differente metodologia di presa in carico degli imputati, la cui posizione giuridica implica che presentino caratteristiche e bisogni completamente diversi rispetto ai condannati.

I vantaggi che derivano dalla specializzazione degli operatori, sia riguardo ai professionisti (principalmente funzionari di servizio sociale, psicologi ed educatori) che al personale di supporto (personale amministrativo, volontari di servizio civile e volontari ex art. 78 dell'ordinamento penitenziario), sono molteplici: da un lato ottimizzazione degli interventi e delle tempistiche, dall'altro acquisizione di maggiori

⁷¹ Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova dell'imputato (anno 2021) Presentato dal Ministro della Giustizia Cartabia – *op. cit.*

competenze professionali considerato che la messa alla prova richiede la conoscenza e l'utilizzo di metodologie e strumenti specifici.

La finalità è quella di separare la gestione della messa alla prova rispetto alla gestione delle misure alternative alla detenzione. Scindere i due sistemi è necessario per affrontare consapevolmente la sfida della profonda trasformazione che negli ultimi anni ha coinvolto l'area dell'esecuzione penale esterna, secondo i più moderni e avanzati standard europei.⁷²

Un'altra indicazione a cui gli U.E.P.E. sono caldamente invitati ad uniformarsi è la presa in carico multiprofessionale dell'imputato, anche al fine di superare la logica settoriale che ha connotato tali uffici per molti anni. Non è la sede opportuna per affrontare l'argomento, ma solo ai fini di una maggiore comprensione è opportuno ricordare che per molti anni negli U.E.P.E., in precedenza denominati C.S.S.A. (Centri di Servizio Sociale per Adulti), operavano esclusivamente funzionari di servizio sociale, come ben si può evincere dall'*ex* denominazione monoprofessionale del servizio.

Il potenziamento dell'assetto organizzativo in senso multiprofessionale è in linea con quanto previsto dagli *standard* europei e conferisce maggiore qualità agli interventi.

Lo sviluppo della multidisciplinarietà all'interno degli uffici dovrebbe riguardare sia la fase di indagine che quella dell'esecuzione delle misure e sanzioni di comunità.

Tale approccio implica che i diversi operatori – quali per esempio assistenti sociali, psicologi, educatori, mediatori culturali, poliziotti penitenziari, volontari - a diverso titolo e con differenti professionalità, contribuiscano alla presa in carico dell'utente, favorendo l'elaborazione di programmi di trattamento individualizzati grazie ad una valutazione a trecentosessanta gradi della persona.

La presenza degli psicologi nell'équipe, figura professionale fino ad oggi purtroppo precaria negli U.E.P.E., è fondamentale per la definizione dei profili psicologici idonei che consentono di elaborare programmi di trattamento calibrati rispetto alla persona.

Lo strumento per eccellenza al fine di consentire la massima espressione della multiprofessionalità degli interventi è la riunione di équipe, un momento programmato e definito che ha l'obiettivo di approdare ad una visione condivisa.⁷³

⁷² Ministero della Giustizia – Dipartimento della Giustizia minorile e di comunità – Direzione Generale per l'Esecuzione Penale Esterna e di messa alla prova – Ufficio III – *op. cit.*

⁷³ Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova dell'imputato (anno 2021) Presentato dal Ministro della Giustizia Cartabia – *op. cit.*

2.8.2 Il modello operativo centrato sul lavoro con i gruppi

Dal punto di vista metodologico, l'indicazione pervenuta dalla Direzione Generale dell'esecuzione penale esterna è quella di avviare ed implementare interventi volti a raggruppare imputati in messa alla prova che possano essere riconnessi a categorie omogenee. Il comune denominatore utile al fine di individuare e creare il gruppo di lavoro può essere vario e relativo a diversi aspetti: stessa tipologia del reato contestato; problematiche di dipendenza; scarso senso di responsabilità e opportuno inserimento in percorsi di responsabilizzazione e acquisizione di consapevolezza; sostegno alla responsabilità genitoriale; necessità condivisa di essere coinvolti in percorsi di *mindfulness* o, per esempio, di *counseling* e così via.

La sperimentazione è stata avviata già da qualche anno in alcuni uffici territoriali ottenendo buoni risultati in termini di miglioramento della qualità degli interventi.

In un'ottica di economicità e razionalizzazione delle risorse, anche a fronte del sovraccarico di lavoro degli uffici, la modalità del lavoro con i gruppi contribuisce ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi con risultati migliori rispetto al tradizionale trattamento individuale.

Esempi virtuosi e diffusi in molti U.E.P.E. sono i percorsi di orientamento alla legalità e di educazione e sicurezza stradale, per cui vengono selezionati soggetti imputati per aver violato, a vario titolo, il codice della strada. Il *partner* privilegiato per questi progetti è indubbiamente "l'Associazione Familiari Vittime della Strada – basta sangue sulle strade", che ha stipulato con il Ministero della Giustizia la convenzione al fine di poter accogliere gli imputati per l'esecuzione dei lavori di pubblica utilità. Gli altri soggetti coinvolti nei percorsi relativi alla guida in stato di ebbrezza e, più in generale, alla guida sicura, sono la prefettura, la questura, la polizia municipale, i servizi per le dipendenze (Ser.D.) e anche le comunità terapeutiche che trattano le problematiche legate all'uso di alcool e di droghe.

Un'altra tipologia di lavoro di gruppo interessante ed innovativa nel panorama nazionale è quella realizzata in favore di persone che sono ancora nella fase istruttoria del procedimento e manifestano interesse ad optare per la sospensione del procedimento con messa alla prova. Si tratta, pertanto, di gruppi condotti da funzionari di servizio sociale e volontari, con l'obiettivo di fornire tutte le informazioni utili e necessarie rispetto alla misura.⁷⁴

⁷⁴ *Ibidem.*

CAPITOLO III: LUCI ED OMBRE DELLA MESSA ALLA PROVA: FOCUS SULLE CRITICITÀ E PROSPETTIVE

Sommario: 3.1 La sospensione del procedimento con messa alla prova: un'opportunità per la persona e per la comunità di appartenenza; 3.2 Criticità e spunti di riflessione rispetto alla sospensione del procedimento con messa alla prova: premessa; 3.2.1 L'intervento dell'assistente sociale su mandato dell'autorità giudiziaria nell'area penale adulti: un ambito connotato dalla carenza di volontarietà da parte della persona 3.2.2 Istituto tipico del processo minorile trapiantato nel processo a carico di imputati maggiorenni: anomalie e criticità 3.2.3 Una misura di probation dalla natura afflittiva e sanzionatoria: l'obbligatorietà dei lavori di pubblica utilità e le altre prescrizioni contenute nel programma di trattamento 3.2.4 I limiti di applicabilità della messa alla prova e la conseguente parziale sovrapposizione con altri istituti; 3.2.5 Deflazione del carico penale e riduzione del fenomeno del sovraffollamento carcerario: due finalità solo parzialmente raggiunte; 3.2.6 L'affermazione della giustizia riparativa e l'importanza della mediazione penale nell'ambito della sospensione del procedimento con messa alla prova: una previsione normativa scarsamente applicata; 3.2.7 Carenza delle risorse destinate alle misure di probation e conseguenze sulla qualità degli interventi.

3.1 La sospensione del procedimento con messa alla prova: un'opportunità per la persona e per la comunità di appartenenza

La messa alla prova ha portato una ventata di innovazione non indifferente nel panorama giuridico italiano e rappresenta, indubbiamente, una delle più importanti scommesse portate avanti dal legislatore negli ultimi anni, al fine di risolvere, almeno in parte, diverse problematiche, quali l'eccessivo utilizzo della pena detentiva, l'irragionevole durata dei processi e l'ineffettività della sanzione penale.⁷⁵

Come già analizzato nei capitoli precedenti, per la prima volta nell'ordinamento italiano, con la messa alla prova è stata introdotta la possibilità per i soggetti indagati e imputati di scegliere una strategia processuale alternativa, senza dover affrontare il processo né, tanto meno, essere condannati. L'introduzione di questa causa di estinzione del reato è stata emblematica e non può che essere considerata una misura fondamentale del nostro ordinamento giuridico.

Dall'analisi dei dati relativi all'andamento della misura, emerge che l'imputato ammesso all'istituto, nella maggior parte dei casi, non è ancora avviato al processo; pertanto, l'ammissione alla messa alla prova, e la conseguente presa in carico da parte degli uffici

⁷⁵ R. Muzzica, *La consulta 'salva' la messa alla prova: l'onere di una interpretazione "convenzionalmente" orientata per il giudice nazionale*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, <https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1131-muzzica2018a.pdf>.

di esecuzione penale esterna, può effettivamente svolgere una funzione di prevenzione della devianza, prevalentemente nei confronti di persone italiane di giovane età, con un'occupazione stabile e imputate per un reato di lieve entità, frequentemente legato alla violazione del codice della strada.⁷⁶

Oltre a rappresentare un'opportunità per la persona indagata o imputata, che avrebbe possibilità di rapida uscita dal circuito penale senza conseguenze che impattino sul suo percorso e sul casellario giudiziale, la sospensione del procedimento con messa alla prova pone al centro anche il ruolo della persona offesa valorizzando, finalmente, l'importanza della giustizia riparativa e della mediazione.

Il lavoro di rete e di comunità, peraltro, è l'approccio metodologico su cui si basa la messa alla prova e ha consentito di investire risorse al fine di promuovere un agire professionale orientato al perseguimento di un *welfare* generativo, dove la persona incorsa nella commissione di un reato ha la possibilità di mettersi a disposizione della comunità stessa, la quale potrà trarne un vantaggio a beneficio di tutta la cittadinanza. Non a caso, l'esecuzione dei lavori di pubblica utilità è l'elemento centrale del programma di trattamento ed è lo strumento che consente alla persona di mettersi in gioco e ricucire il legame con la comunità di appartenenza.

La messa alla prova, inoltre, ha il privilegio di intercettare un'utenza eterogenea, comprendente persone socialmente inserite e con competenze specifiche, che possono costituire davvero una risorsa per gli enti accoglienti e per la comunità.

Nonostante tutti questi punti di forza, che rendono la misura innovativa e preziosa al tempo stesso, la messa alla prova è stata fortemente criticata, ed è in questo capitolo che affronteremo le argomentazioni salienti a sostegno delle critiche avanzate nei confronti della *probation* processuale.

3.2 Criticità e spunti di riflessione rispetto alla sospensione del procedimento con messa alla prova: premessa

Le criticità che analizzeremo nelle prossime pagine sono state oggetto di numerosi dibattiti e hanno sollevato questioni di legittimità di fronte alla Corte Costituzionale.

Dal punto di vista del servizio sociale, vedremo come la sospensione del procedimento con messa alla prova, proprio perché si colloca nell'ambito penale, comporti alcune difficoltà correlate alla tematica del sostegno e controllo e alla mancanza di volontarietà

⁷⁶ Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova dell'imputato (anno 2021) Presentato dal Ministro della Giustizia Cartabia – *op. cit.*.

della richiesta di aiuto da parte della persona che si rivolge all'U.E.P.E. territorialmente competente.

La messa alla prova, inoltre, ha suscitato polemiche anche per il suo impianto strutturale. L'istituto, infatti, ha avuto origine nel processo penale minorile ed è stato catapultato nel sistema penale ordinario senza che la normativa prevedesse gli opportuni adeguamenti al nuovo contesto di inserimento.

La natura risocializzante propria dell'istituto per minorenni, e di cui si fa portatrice anche la *probation* per adulti, sembra essere stata snaturata dal contenuto sanzionatorio e afflittivo di un programma di trattamento che solo in linea teorica sembrerebbe essere giustificato dalla volontarietà del soggetto.

I limiti di applicabilità della messa alla prova comportano, inoltre, due principali conseguenze: da un lato la parziale sovrapposizione con altri istituti giuridici già presenti nell'ordinamento prima del 2014; dall'altro un raggiungimento soltanto parziale delle due finalità principali della misura, ossia la deflazione del carico penale e la decarcerizzazione. Un'altra critica di ampia portata riguarda la giustizia riparativa e la mediazione penale, obiettivi innovativi e peculiari della norma, di fatto rimasta fortemente inapplicata.

A coronare tutti questi elementi di criticità, lo scarso investimento di risorse *ad hoc* dedicate alla *probation* giudiziale rischia di compromettere la qualità dei programmi di trattamento e degli interventi, riducendo la misura ad una sorta di sanzione svuotata di significato.

3.2.1 L'intervento dell'assistente sociale su mandato dell'autorità giudiziaria nell'area penale adulti: un ambito connotato dalla carenza di volontarietà da parte della persona

La modalità di intervento dell'assistente sociale operante negli U.E.P.E. si distingue dal tipico approccio del servizio sociale che caratterizza i servi sociosanitari territoriali. L'accesso degli utenti al servizio sociale di base o all'interno dei servizi sanitari, nella maggior parte dei casi, avviene su base volontaria della persona, che vivendo una condizione di disagio per i più svariati motivi, decide di rivolgersi all'assistente sociale per far fronte al bisogno di cui è portatrice.

Differente è ciò che avviene negli U.E.P.E., dove la presa in carico si attua in seguito ad un'istanza che la persona rivolge all'autorità giudiziaria. L'attivazione del servizio sociale, se pur connessa all'istanza, avviene su richiesta dell'autorità giudiziaria. Anche

nel procedimento per la messa alla prova, seppur di fondamentale importanza è la volontarietà del soggetto, la richiesta dell'imputato è sempre connessa ad un procedimento penale.⁷⁷

L'attivazione del servizio sociale avviene, pertanto, su richiesta dell'autorità giudiziaria ed è per questo motivo che si parla di "mandato d'autorità", per rispondere al quale l'U.E.P.E. attua un processo di indagine sociale, strumento professionale finalizzato all'analisi della situazione e alla valutazione della domanda.⁷⁸ Nel caso specifico dell'indagine sociale su mandato dell'autorità giudiziaria, si tratta di una vera e propria raccolta e organizzazione di dati e informazioni concernenti la vita della persona e la sua interazione nei rapporti familiari e con l'ambiente di appartenenza. L'obiettivo è quello di accertare i bisogni e le difficoltà sussistenti nella situazione che ha dato luogo all'intervento, nonché ad individuare le risorse disponibili o attivabili.⁷⁹

Tale premessa è necessaria per comprendere la natura dell'intervento dell'assistente sociale nell'ambito della giustizia e, nel caso specifico della messa alla prova, tutto ciò che rischia di essere mascherato dalla volontarietà della richiesta, che tanto volontaria di fatto non può essere considerata.

L'imputato che si rivolge all'U.E.P.E. per l'elaborazione del programma di trattamento della messa alla prova non può essere posto sullo stesso piano della persona che si presenta di sua spontanea volontà presso il servizio per le dipendenze al fine di disintossicarsi dall'uso di sostanze stupefacenti, o ancora del soggetto che chiede un intervento di supporto al servizio sociale territoriale poiché si trova in una condizione di precarietà socio-economica.

La richiesta dell'imputato è indotta dall'esistenza del procedimento penale e, in molti casi, dalla necessità di individuare la strategia processuale più consona ed efficace per uscire al più presto dal circuito penale e con le minori conseguenze possibili. Quale altra misura, se non la sospensione del procedimento con messa alla prova, potrebbe garantire questi risultati?

La richiesta di aiuto indotta e non spontanea tipica del contesto della giustizia e, conseguentemente, della messa alla prova, è peculiare per il servizio sociale ed è necessario tenerne conto per un agire professionale consapevole e per la buona riuscita degli interventi.

⁷⁷⁷ G. Pieroni, S. Rollino, *op. cit.* pag. 55.

⁷⁸ U. De Ambrogio, *Valutare gli interventi e le politiche sociali*, Carocci Faber, Torino, 2003, pag. 71.

⁷⁹ M. Breda, *Inchiesta sociale*, in Campanini A., *Nuovo dizionario di servizio sociale*, Carocci editore, Torino 2013, pag. 308.

3.2.2 Istituto tipico del processo minorile trapiantato nel processo a carico di imputati maggiorenni: anomalie e criticità

Come abbiamo visto, sotto la spinta della sentenza Torreggiani e delle pronunce della Corte Costituzionale, l'istituto giuridico della messa alla prova, tipico del processo penale minorile, è stato "trapiantato" nel processo a carico di imputati maggiorenni nel quadro di un disegno normativo finalizzato a perseguire risultati di deflazione del carico penale e di decarcerizzazione.

Un istituto pensato e strutturato in funzione delle peculiarità tipiche del processo penale minorile, pertanto, è stato trasmigrato nel corpo dell'ordinario sistema penale avendo poca cura di calibrare la norma in base al nuovo contesto di inserimento.

Al fine di comprendere le criticità rilevate nella messa alla prova per adulti, è opportuno fare qualche osservazione riguardo alla diversità che la caratterizzano rispetto all'omonimo istituto previsto per il processo minorile.⁸⁰

In quest'ultimo caso, l'accertamento della responsabilità penale del minore è la *conditio sine qua non* per l'accesso all'istituto, altrimenti le finalità di recupero e gli spazi dedicati ad un'eventuale mediazione penale risulterebbero non solo fuori luogo, ma anche frustranti ed inutili. Come è stato puntualizzato, «non può mettersi alla prova l'innocente, l'incapace di intendere e volere, la persona che, per qualunque causa debba prosciogliersi (amnistia, improcedibilità, prescrizione) o della quale allo stato non risulti ragionevolmente provata la responsabilità».⁸¹

In giurisprudenza, inoltre, si ritiene che in vista della concessione della misura di *probation* in favore dell'imputato minore, il giudice debba valutare se la scelta processuale sia adeguata ai fini della rieducazione e del reinserimento del minore nella comunità di appartenenza. Tale valutazione non può prescindere da elementi quali il tipo di reato commesso, le modalità di attuazione del fatto, i motivi che hanno indotto la persona a delinquere, i precedenti penali del reo, la sua personalità, il suo carattere e ogni altro elemento utile per la formulazione di tale giudizio.⁸²

⁸⁰ A. Macchia, P. Gaeta, *Messa alla prova ed estinzione del reato: criticità di sistema e adattamenti funzionali*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, <https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/upload/8505-macchiagaeta2018a.pdf>

⁸¹ S. Di Nuovo, G. Grasso, *Diritto e procedura penale minorile. Profili giuridici, psicologici e sociali*, Giuffrè Editore, Milano, 2005, pag. 343.

⁸² Cfr. Cass., Sez. 1, n. 5399 del 23/03/1990 – dep. 12/04/1990, Liistro, Rv. 184030, in A. Macchia, P. Gaeta, *Messa alla prova ed estinzione del reato: criticità di sistema e adattamenti funzionali*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, <https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/upload/8505-macchiagaeta2018a.pdf>

La messa alla prova per i maggiorenni non tiene conto di tutti questi aspetti e nasce, invece, come libera scelta dell'imputato: scelta inquadrata come un vero e proprio diritto, strettamente connesso al suo diritto di difesa.⁸³

Alla volontarietà della scelta consegue la sottoposizione ad un programma di trattamento che, come approfondiremo meglio in seguito, ha suscitato non poche critiche per il suo contenuto afflittivo e, conseguentemente, assimilabile, almeno in parte, ad una pena.

Rispetto a quanto sopra, è interessante analizzare la sentenza della Corte Costituzionale,⁸⁴ che parte da una premessa di fondo: sottoponendosi alla messa alla prova, l'imputato maggiorenne, diversamente dal minore, deve svolgere la prestazione obbligatoria del lavoro di pubblica utilità prevista dall'articolo 168-*bis*, terzo comma, del codice penale, le cui prescrizioni, pur avendone egli spontaneamente accettato l'osservanza, finiscono col limitare in modo significativo la sua libertà personale. Questo implica che l'istituto rivolto agli adulti assuma una connotazione sanzionatoria del tutto inesistente nelle prescrizioni che caratterizzano invece l'omologo istituto previsto per gli imputati minorenni.

Questo ha comportato, peraltro, una differenza fondamentale tra i due istituti in caso di esito negativo della messa alla prova. L'articolo 657-*bis* del codice di procedura penale prevede, infatti, che «in caso di revoca o di esito negativo della messa alla prova, il pubblico ministero, nel determinare la pena da eseguire, detrae un periodo corrispondente a quello della prova eseguita...». Tale previsione normativa favorevole nei confronti dell'imputato adulto non può essere estesa, secondo la Corte, al processo minorile proprio perché la natura sanzionatoria delle prescrizioni in cui si sostanzia la messa alla prova per adulti impedisce una loro equiparazione ai divieti e alle attività tipiche della *probation* dedicata agli imputati minorenni.⁸⁵

Considerato quanto sopra, tuttavia, è difficile comprendere come l'istituto possa essere annoverato tra le cause di estinzione del reato per effetto del lavoro di pubblica utilità svolto, considerato il carattere sanzionatorio dello stesso che, proprio per tale natura dovrebbe presupporre un accertamento di penale responsabilità che, invece, come abbiamo anticipato, non è assolutamente previsto.⁸⁶

⁸³ A. Macchia, P. Gaeta, *op. cit.*

⁸⁴ Cfr. Corte Cost., sentenza n. 68/2019, <https://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do>

⁸⁵ P. Ascolese, *Criticità della messa alla prova per l'imputato maggiorenne*, in rivista *Salvis Juribus*, 24 novembre 2020, <http://www.salvisjuribus.it/criticita-della-messa-alla-prova-per-limputato-maggiorenne/>

⁸⁶ C. Iasevoli, *Ragioni e prospettive di riforma del processo penale minorile*, in *Diritto e Giustizia Minorile*, Anno I, n. 4-2012.

In assenza di tale accertamento, inoltre, è dibattuto come possa formularsi una prognosi di futura astensione dell'imputato dal commettere ulteriori reati in sede di valutazione della sussistenza dei presupposti di ammissione alla prova.⁸⁷

La differenza tra la *probation* giudiziale istituita per gli adulti e l'espiazione di una pena inflitta in seguito ad una condanna è che, nel primo caso, pur non esistendo alcun accertamento della responsabilità penale, la persona si ritrova, in ogni caso, a dover adempiere a delle prescrizioni dal contenuto sanzionatorio che comportano una limitazione della libertà personale.

Nonostante tutto, anche per la messa alla prova degli adulti si parla di risocializzazione e reinserimento dell'imputato. Ma è corretto farlo, così come avviene per il minorenni, senza aver accertato la responsabilità penale e, quindi, il fatto che la persona abbia davvero commesso un fatto previsto dalla legge come reato?

Nel paragrafo successivo affronteremo le critiche rivolte al contenuto afflittivo del programma di trattamento e l'accusa alla messa alla prova di configurarsi come una «criptopena».⁸⁸

3.2.3 Una misura di *probation* dalla natura afflittiva e sanzionatoria: l'obbligatorietà dei lavori di pubblica utilità e le altre prescrizioni contenute nel programma di trattamento

L'impianto strutturale della misura rischia di creare confusione rispetto alla natura stessa della messa alla prova.

La normativa che ha introdotto la misura, infatti, è connotata da un contenuto più afflittivo che riparativo, come spesso si tende a declamare. La *probation* giudiziale è stata costruita secondo le logiche tradizionali della giustizia punitiva, basate sulla coercizione e sulla ritorsione, piuttosto che sulla volontarietà e sulla ricostruzione del legame sociale che è stato leso con la messa in atto della condotta deviante.⁸⁹

L'argomentazione principale a sostegno di questa tesi è data dalla natura obbligatoria del lavoro di pubblica utilità, in quanto la volontarietà non può essere dedotta dalla mera

⁸⁷ A. Macchia, P. Gaeta, *op. cit.*

⁸⁸ F. Caprioli, Audizione del 03.07.2012 in Commissione II Giustizia della Camera dei Deputati, in Raccolta di documentazione per l'esame parlamentare dell'Atto Senato n. 925, recante delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili n. 37 della XVII legislatura, a cura del Servizio Studi del Senato, Roma, 2013, p. 47, in L. Pulito, *Profili di inammissibilità della richiesta di messa alla prova dell'adulto. Nota a ordinanza Tribunale Taranto, GIP Rosati, 22 settembre 2015, imp. Battista*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, https://penalecontemporaneo.it/upload/1464122828PULITO_2016a.pdf

⁸⁹ P. Maggio, *Mediazione e processo penale: i disorientamenti del legislatore italiano*, in A. Pera, *Dialogo e modelli di mediazione*, Cedam, Roma, 2016, pagg. 33-51.

istanza o dal consenso dato dall'interessato al programma di trattamento.⁹⁰ Il carattere effimero della volontarietà è ancor più debole se si considera che la scelta dell'imputato è condizionata dal fatto che sull'altro piatto della bilancia incombe la minaccia di una pena detentiva.⁹¹

La messa alla prova, sostanzialmente, comporta una serie di impegni notevoli da parte della persona, che evidenziano ulteriormente la natura sanzionatoria della misura. Tra gli obblighi a cui deve adempiere il soggetto è opportuno ricordare quelli di porre in essere condotte tendenti ad eliminare le conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato e, ove possibile, a risarcire il danno cagionato. L'istante deve sottoporsi, inoltre, all'adempimento di quanto previsto dal programma di trattamento, nell'ambito del quale può essere tenuto allo svolgimento di attività di volontariato socialmente rilevante, oltre all'obbligo di eseguire i lavori di pubblica utilità, la cui durata e il cui contenuto è soggetto, peraltro, ad ampia discrezionalità da parte del giudice.

La mancata previsione dei criteri che l'autorità giudiziaria dovrebbe utilizzare per l'individuazione, in concreto, della durata complessiva della messa alla prova e del lavoro di pubblica utilità, ha contribuito allo sviluppo di prassi diversificate all'interno dei singoli uffici giudiziari, da cui derivano numerose incertezze applicative. Tale lacuna è stata parzialmente colmata, in maniera frammentata e disomogenea, dalle linee guida elaborate dai singoli Tribunali.⁹²

Una forte indeterminatezza è dovuta anche al fatto che il legislatore ha previsto solo quale debba essere la durata minima dei lavori di pubblica utilità, la cui esecuzione non può mai essere inferiore a dieci giorni, senza indicare quale debba essere la massima durata.

In relazione alla critica mossa all'istituto giuridico in quanto considerato una «criptocondanna»⁹³ dal contenuto sanzionatorio, è intervenuta sul punto la Corte Costituzionale.

La Corte Costituzionale ha sottolineato il carattere innovativo della sospensione del processo con messa alla prova, espressione di «un ribaltamento dei tradizionali sistemi

⁹⁰ M. Miraglia, *La messa alla prova dell'imputato adulto. Analisi e prospettive di un modello processuale diverso*, Giappichelli Editore, Torino, 2020, pag. 144.

⁹¹ C. Mazzucato, *Ostacoli e «pietre d'inciampo» nel cammino attuale della giustizia riparativa in Italia*, in G. Mannozi, G. A. Lodigiani (ed.), *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, Il Mulino, Bologna, 2015, pagg. 119- 133, <http://hdl.handle.net/10807/68123>.

⁹² R. Cornelli e altri, *op. cit.*.

⁹³ F. Caprioli, *op.cit.*.

di intervento sanzionatorio»,⁹⁴ osservando che il programma di trattamento non è una sanzione penale, eseguibile coattivamente nei confronti dell'imputato e pertanto che l'ordinanza di sospensione del processo non è un titolo provvisoriamente esecutivo emesso nei confronti dell'imputato. La misura darebbe luogo, piuttosto, ad un'attività rimessa alla spontanea osservanza da parte dell'imputato, il quale può liberamente sottrarsi alle prescrizioni imposte, con l'unica conseguenza che il processo sospeso, in quel caso, riprende il suo corso.

La qualificazione del programma di trattamento come un insieme di prescrizioni dal fondamento prevalentemente consensualistico, e pertanto non afferenti al concetto di pena, rappresenta l'argomento fondamentale della sentenza 91 del 2018.⁹⁵

I contenuti della sentenza in esame, tuttavia, non sembrerebbero del tutto conformi con la giurisprudenza consolidata della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

La giurisprudenza della Corte di Strasburgo, al fine di evitare quella che viene definita "truffe delle etichette" da parte degli Stati membri, ha adottato una nozione sostanziale di pena, autonoma rispetto a quella degli ordinamenti interni.⁹⁶

La Corte E.D.U., a tal proposito, all'articolo 7 della C.E.D.U., ha individuato tre distinti criteri, alternativi e non cumulativi, al fine di ritenere effettivamente penale una determinata sanzione: la qualificazione dell'illecito secondo l'ordinamento nazionale; la natura dell'infrazione e la sua funzione; la natura, la gravità e lo scopo della sanzione.⁹⁷

Alla luce dei suddetti criteri, appare innegabile l'appartenenza del programma della messa alla prova al concetto di pena formulato dalla Corte di Strasburgo.

Il programma di trattamento, per quanto elaborato dall'U.E.P.E. di concerto con la persona, può essere modificato dal giudice penale, è da questi approvato come congrua reazione ordinamentale nei confronti di un reato e l'esito del programma stesso è valutato dall'autorità giudiziaria.

In considerazione di quanto sopra esposto, si può ritenere che la sospensione del processo con messa alla prova si sostanzia in un meccanismo che applica una pena a

⁹⁴ Corte cost., sent. 21 febbraio 2018 (dep. 27 aprile 2018), n. 91, Pres. e Red. Lattanzi, p. 13, richiamando testualmente Sez. un., 31 marzo 2016, n. 36272, <https://cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2018&numero=91>

⁹⁵ R. Muzzica, *op. cit.*

⁹⁶ E. Nicosia, *Convenzione europea dei diritti dell'uomo e diritto penale*, Giappichelli Editore, Torino, 2006.

⁹⁷ P. Troncone, *La sospensione del procedimento con messa alla prova. Nuove esperienze di scenari sanzionatori senza pena*, Dike Giuridica Editrice, Roma, 2017.

tutti gli effetti, anche se concordata con l'imputato, senza l'accertamento della responsabilità penale.⁹⁸

3.2.4 I limiti di applicabilità della messa alla prova e la conseguente parziale sovrapposizione con altri istituti

Riguardo alla messa alla prova per adulti, a differenza di quanto previsto dalla *probation* giudiziale minorile, la necessità di ricercare un equilibrio tra la volontà di dar spazio alle potenzialità risocializzanti e riparative dell'istituto e quella di fronteggiare le pressanti richieste di sicurezza sociale provenienti dall'opinione pubblica, ha determinato l'inserimento di stringenti preclusioni oggettive e soggettive alla fruibilità della misura.⁹⁹

Il risultato di tale bilanciamento è rappresentato dall'articolo 168-*bis* del codice penale. Il perimetro generale di applicabilità della messa alla prova è delineato dal primo comma della norma, per cui la misura può essere concessa per i reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria. In seconda battuta, il primo comma della disposizione in esame prevede l'applicabilità della messa alla prova, altresì, ad un circoscritto novero di delitti, rispetto ai quali è necessario tenere conto dell'ampliamento previsto dalla riforma Cartabia.

Una terza preclusione, infine, è data dal divieto di proponibilità dell'istanza a coloro che siano stati dichiarati delinquenti o contravventori abituali o professionali, ovvero delinquenti per tendenza.¹⁰⁰

I limiti normativi esaminati comportano, pertanto, che lo spettro operativo della messa alla prova converga con quello di una pluralità di istituti presenti nel nostro sistema penale e aventi capacità deflativa. In particolare, qualora la pena detentiva irrogata non sia superiore a quattro anni, il condannato può ambire all'affidamento in prova al servizio sociale, o, ricorrendone i presupposti, alla detenzione domiciliare. Una

⁹⁸ R. Muzzica, *op. cit.*

⁹⁹ A. Sanna, *L'istituto della messa alla prova: alternativa al processo o processo senza garanzie?*, in *Cassazione penale*, 3, 2015, pagg. 1262-1279.

¹⁰⁰ G. Mannozi, V. Molteni, F. Civiello, *La messa alla prova per adulti: riscontri applicativi. Un'indagine empirica sulla prassi della messa alla prova nel Tribunale di Como*, in *Sistema Penale*, https://sistemapenale.it/pdf_contenuti/1623014270_molteni-mannozi-civiello-2021a-messa-alla-prova-per-adulti.pdf

significativa sovrapposizione si registra, inoltre, con l'istituto giuridico della sospensione condizionale della pena.¹⁰¹

3.2.5 Deflazione del carico penale e riduzione del fenomeno del sovraffollamento carcerario: due finalità solo parzialmente raggiunte

Al fine di incentivare l'introduzione dell'istituto giuridico nel nostro ordinamento, fin da subito è stato posto l'accento su alcune finalità della misura e, ad una prima lettura, era sembrato preminente l'aspetto deflattivo.

Negli anni si è preso atto, tuttavia, che tale finalità viene perseguita solo parzialmente e comunque non connota l'istituto in modo esclusivo. Il procedimento viene sospeso, anche per molto tempo, durante il quale il processo rimane aperto e pendente. Per approdare alla sentenza di estinzione del reato potrebbero dover essere celebrate più udienze.

Dalla previsione legislativa secondo cui il termine di prescrizione, dalla sottoscrizione del verbale alla conclusione della messa alla prova, rimane sospeso, si può evincere che lo stesso legislatore abbia tenuto in debita considerazione la circostanza che i tempi di definizione del procedimento potrebbero allungarsi qualora l'imputato venisse ammesso alla prova.¹⁰²

La dilatazione delle tempistiche è data anche dall'aumento del carico di lavoro degli U.E.P.E., che chiedono ai Tribunali ordinari rinvii delle udienze sempre più lunghi per poter adempiere al mandato dell'autorità giudiziaria ed elaborare un programma di trattamento qualitativamente accettabile.¹⁰³

In realtà il legislatore, oltre ad avere di mira il conseguimento di risultati di deflazione del carico penale, ha agito nell'ottica di ridurre il fenomeno del sovraffollamento carcerario.¹⁰⁴ È opportuno ricordare, infatti, che la grande spinta all'introduzione della *probation* giudiziale è pervenuta dalle sollecitazioni di Strasburgo in seguito alla sentenza Torreggiani.

Il perseguimento della decarcerizzazione come *mission* dell'istituto giuridico si può evincere dalla relazione che accompagnava la relativa proposta di legge, secondo cui, «attraverso le nuove pene detentive non carcerarie, il condannato non dovrà più subire

¹⁰¹ L. Pulito, *Presupposti applicativi e contenuti della misura*, in N. Triggiani, *La deflazione giudiziaria. Messa alla prova degli adulti e proscioglimento per tenuità del fatto*, Giappichelli, Torino, 2014, pagg. 77-108.

¹⁰² V. Bove, *op. cit.*

¹⁰³ S. Tacchino, *op. cit.*

¹⁰⁴ A. Salvadori, R. Arata, *La scommessa "culturale" della sospensione con messa alla prova alla verifica delle aule di tribunale*, in *Questione giustizia*, 17.10.2014.

l'inadeguatezza del sistema penitenziario e la relativa ingiustificata compressione del diritto a un'esecuzione della pena ispirata al principio non solo di rieducazione, ma anche di umanità. Si tratta, pertanto, di disposizioni che conciliano i fondamentali obiettivi di un moderno sistema penale ispirato ai principi non soltanto di necessità, legalità, proporzionalità, personalità della pena, ma anche di rieducazione e umanizzazione della stessa secondo il disposto dell'articolo 27 della Costituzione, che ha inteso bandire ogni trattamento disumano e crudele, escludendo dalla pena ogni afflizione che non sia inscindibilmente connessa alla restrizione della libertà personale». ¹⁰⁵

Anche in riferimento alla riduzione del fenomeno del sovraffollamento carcerario, tuttavia, la natura della messa alla prova non sembrerebbe riuscire a raggiungere a pieno tale finalità. A tal proposito, infatti, è necessario sottolineare che non sempre la pena per i reati per i quali la misura è applicabile è destinata, in concreto, a sfociare nel carcere: l'istituto è applicabile, da un lato solo ai reati di minore allarme sociale, secondo i limiti edittali già descritti nei precedenti capitoli; dall'altro solamente in favore di soggetti rispetto ai quali possa farsi una prognosi positiva di non reiterazione del reato. Quest'ultima previsione potrebbe portare ad escludere coloro che in passato abbiano dato prova di non essere in grado di sottostare alle prescrizioni imposte dalla legge, e ad includere, per assurdo, chi per la prima volta sia incorso nelle maglie della giustizia, il quale, astrattamente, potrebbe godere di altri benefici, *in primis* la sospensione condizionale, e non trovarsi pertanto mai nelle condizioni di vedersi in concreto irrogare la pena del carcere. ¹⁰⁶

Riguardo alla capacità risolutiva del problema del sovraffollamento carcerario, pertanto, la messa alla prova parrebbe essere condannata, *ab origine*, ad una parziale inefficienza: le delimitazioni poste all'operatività della *probation* per adulti la renderebbero, già in astratto, inidonea ad apportare un contributo deflativo ulteriore rispetto a quello fornito da istituti già operativi al momento della sua introduzione. ¹⁰⁷

¹⁰⁵ Proposta di legge n. 331, presentata alla Camera dei deputati il 18 marzo 2013, <https://www.camera.it/leg17/126?idDocumento=331-B>

¹⁰⁶ V. Bove, *op. cit.*.

¹⁰⁷ G. Mannozi, V. Molteni, F. Civiello, *op. cit.*.

3.2.6 L'affermazione della giustizia riparativa e l'importanza della mediazione penale nell'ambito della sospensione del procedimento con messa alla prova: una previsione normativa scarsamente applicata

Nell'ambito della messa alla prova per imputati minorenni, a fronte di un ritardo ormai ventennale del legislatore nell'introdurre una cornice normativa in cui collocare la mediazione penale e la giustizia riparativa, è nella prassi che la mediazione viene praticata con successo.¹⁰⁸

A fronte dei traguardi raggiunti nei procedimenti penali minorili, anche per gli adulti la tendenza è stata quella di dirigersi verso l'affermazione di un «diritto orizzontale»,¹⁰⁹ dove la ricerca di un accordo tra l'autore e la vittima del reato è la chiave di volta per la risoluzione del conflitto.

Nell'ottica della giustizia riparativa il reato non viene più considerato come un illecito commesso contro la società, bensì come un comportamento che può provocare alle vittime privazioni e sofferenze e, pertanto, richiede al reo forme di attivazione e di riparazione del danno.¹¹⁰

Il punto di osservazione del reato cambia in quanto, accanto all'ottica del reo, acquisisce importanza anche quella della vittima e, di conseguenza, il reato perde la sua valenza unilaterale ed emerge la dimensione relazionale.¹¹¹

Per quanto riguarda la sospensione del procedimento con messa alla prova, la norma prevede espressamente che il programma in ogni caso debba indicare «le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa».

La spinta verso la giustizia riparativa contenuta nella normativa che ha introdotto la *probation* giudiziale ha dimostrato la volontà dell'ordinamento giuridico italiano di volersi adeguare alle prescrizioni contenute nella direttiva 2012 (29) UE, per la quale, tra l'altro, l'accesso ai servizi di giustizia riparativa e l'implementazione della mediazione penale costituiscono un diritto.

Si tratterebbe, tuttavia, di interventi perlopiù di facciata e privi di contenuto: ancora oggi la diffusione di servizi di mediazione sul territorio è disomogenea e l'accesso non è garantito a tutti gli interessati. Sia l'imputato che la vittima rischiano, pertanto, di

¹⁰⁸ I. Mastropasqua, *Oltre la mediazione penale minorile in Italia: riflessioni e prospettive*, in I. Mastropasqua, N. Buccellato, *1° Rapporto Nazionale sulla mediazione penale minorile*, Gangemi Editore, Roma, 2012, pag. 34.

¹⁰⁹ C. Cesari, *Le clausole di irrilevanza del fatto*, Giappichelli Editore, Torino, 2005, pag. 58.

¹¹⁰ G. Mannozi, *La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale*, Giuffrè, Milano, 2003, pag. 91.

¹¹¹ M. Gialuz, *Mediazione conciliazione*, in F. Peroni, M. Gialuz, *La giustizia penale consensuale*, UTET, Torino, 2004, pag. 107.

confidare su opportunità e su un diritto di cui, di fatto, non possono effettivamente godere.¹¹²

In considerazione di quanto sopra esposto, si potrebbe ritenere di essere ancorati ad una fase in cui la giustizia riparativa e la mediazione sono rimaste decantate da linee guida e protocolli d'intesa, senza riuscire a diventare oggetto di un progetto politico in grado di delineare una cornice normativa.¹¹³

Si potrebbe obiettare, fortunatamente, che la situazione non sia così drastica se si considera che, oltre alle linee guida e ai protocolli, in realtà ad essere cambiato è il quadro culturale di riferimento: è maturata, infatti, una nuova visione del sistema penale orientata ad una risposta dialogica condivisa volta a ricucire il legame che il reato ha leso, piuttosto che all'inflizione di un male.¹¹⁴

Il cambiamento culturale è senza dubbio di fondamentale importanza, ma non basta. Nella sospensione del procedimento con messa alla prova, le disposizioni normative sulla giustizia riparativa e sulla mediazione sono rimaste, fino ad oggi, fortemente inapplicate.

A differenza del rito minorile, ove l'assenza di una cornice normativa è compensata nella prassi dalla presenza capillare dei centri di mediazione, per gli adulti non sono mai state stanziato risorse *ad hoc* finalizzate all'apertura di tali centri.

Nonostante l'impegno crescente del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità per la promozione dell'istituzione di tali servizi, è stata segnalata una presenza disomogenea di strutture operanti sul territorio, seppur vi siano già stati significativi miglioramenti.¹¹⁵

La mancanza di indicazioni e di strutture presso cui praticare la mediazione e gli altri strumenti di giustizia riparativa comporta il rischio, inoltre, di creare confusione sulla natura stessa della messa alla prova. A tal proposito è necessario fare riferimento alla questione trattata precedentemente relativa alla natura vincolante del lavoro di pubblica utilità, che potrebbe stridere con la flessibilità che è propria delle misure riparative.¹¹⁶

Un'ulteriore critica mossa dalla dottrina penalistica riguarda la formulazione della norma: utilizzare la locuzione «ove possibile» con riferimento all'attività riparatoria

¹¹² A. M. Ciavola, *La lenta affermazione della giustizia riparativa: tra sperimentazioni, equivoci e prospettive*, contenuto nel 2° *Rapporto nazionale sulla Giustizia riparativa in area penale*, Gangemi editore international, Roma, 2022, pag. 37.

¹¹³ I. Mastropasqua, *op. cit.*, pag. 34.

¹¹⁴ A. M. Ciavola, *op. cit.*, pag. 38.

¹¹⁵ A. M. Ciavola, *op. cit.*, pag. 48.

¹¹⁶ CNCA (a cura di), *La pena oltre il carcere*, Year book, 2018, pag. 112, in <http://www.cnca.it/attivita/progetti/progetti-terminati/la-pena-oltre-il-carcere>

sembrerebbe implicare che a tale pratica si debba tendere, ma non sia necessariamente l'obiettivo da perseguire.¹¹⁷

In confutazione alla tesi sostenuta dalla dottrina penalistica, si potrebbe ritenere che tale locuzione sia stata utilizzata per sottolineare che la riparazione non possa mai essere imposta come prescrizione, dovendo essere connotata dalla spontaneità e dalla libertà di scelta degli individui.¹¹⁸

3.2.7 Carenza delle risorse destinate alle misure di *probation* e conseguenze sulla qualità degli interventi

Le risorse economiche destinate all'esecuzione penale esterna in Italia sono molto scarse: il numero di addetti alle agenzie di *probation* ogni 100.000 abitanti è inferiore alla media europea. Ciò rende molto difficile per il personale degli uffici dell'esecuzione penale esterna garantire un'effettiva e continuativa supervisione rispetto all'andamento delle misure, siano esse appartenenti alla *probation* esecutiva o a quella giudiziale.

La carenza di personale comporta meri contatti sporadici e saltuari con le persone sottoposte alla messa alla prova.

Le carenze strutturali che caratterizzano gli U.E.P.E., inoltre, non si riflettono solo sulla gestione dell'istituto giuridico, ma anche sulla valutazione e sulla qualità dell'indagine sociale che dovrebbe orientare il giudice rispetto alla concessione della messa alla prova.

A tal proposito, l'articolo 464-*quater* del codice di procedura penale prevede che il giudice, in base ai parametri di cui all'articolo 133 del codice penale, dovrebbe effettuare una prognosi di non recidiva.

La valutazione richiesta al giudice dovrebbe essere effettuata, difatti, sulla base di un'indagine sociale relativa alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato, che consenta, peraltro, di elaborare un programma di trattamento coerente e calibrato sulla base dei bisogni della persona.

Alla luce di quanto sopra riportato è evidente che la mancanza di un serio investimento economico sulle misure di *probation* rischia di pregiudicarne l'efficacia.

¹¹⁷ G. Tabasco, *La sospensione del procedimento con messa alla prova degli imputati adulti*, in *Archivio penale*, 1, pag. 1, 2015.

¹¹⁸ C. Scivoletto, *La messa alla prova per gli adulti: verso la giustizia riparativa e di comunità*, contenuto nel 2° *Rapporto nazionale sulla Giustizia riparativa in area penale*, Gangemi editore international, Roma, 2022, pag. 110.

In tal senso è necessario evidenziare che l'articolo 16 della legge 67/2014 aveva previsto la consueta «clausola di invarianza finanziaria», pertanto le amministrazioni interessate avevano dovuto provvedere all'attuazione della messa alla prova «nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».¹¹⁹

Gli U.E.P.E. si sono trovati, pertanto, a dover fronteggiare una misura completamente diversa senza alcun tipo di implementazione delle risorse e tutto questo è avvenuto improvvisamente e a decorrere dall'entrata in vigore della norma.¹²⁰

Rispetto alle risorse destinate all'esecuzione penale esterna, nel 2021 sono stati assegnati 6.800.000 euro sul capitolo 2134 per la realizzazione di attività a favore di soggetti in misure e sanzioni di comunità. Sono stati previsti, inoltre, 230.000 euro sul capitolo 2135 per interventi a favore di soggetti tossicodipendenti seguiti dagli uffici di esecuzione penale esterna.

In riferimento al biennio 2021 - 2023, inoltre, sono stati finanziati 204 progetti, di cui 96 destinati agli imputati sottoposti alla misura della sospensione del procedimento con messa alla prova e 31 riguardanti interventi di giustizia riparativa e mediazione penale. I progetti finanziati sono realizzati attraverso una progettazione congiunta con enti pubblici e privati del territorio, con l'obiettivo di mettere a sistema ed incrementare le risorse da destinare all'ampliamento delle misure e sanzioni di comunità ed alla realizzazione di progetti di reinserimento sociale e lavorativo delle persone in esecuzione penale esterna o in messa alla prova.

Il Dipartimento, infatti, in ottica di progettazione partecipata degli interventi, è impegnato a favorire l'utilizzo dei fondi strutturali e di investimento europei, nonché quelli regionali e nazionali, per la realizzazione di progetti di reinserimento sociale e lavorativo delle persone in esecuzione penale.

Sulla scia di questa metodologia di intervento, si segnala l'accordo siglato dalla Cassa delle Ammende con la Conferenza delle Regioni e Province autonome per la programmazione condivisa di interventi in favore delle persone sottoposte a misure e sanzioni di comunità.¹²¹

¹¹⁹ R. Cornelli e altri, *op.cit.*

¹²⁰ A.M. Fiorenza, intervista condotta dalla scrivente tesista in data 20.12.2022 alla dottoressa Fiorenza - funzionario di servizio sociale e Responsabile dell'area misure e sanzioni di comunità presso l'U.E.P.E. di Alessandria - avente ad oggetto l'istituto giuridico della sospensione del procedimento con messa alla prova.

¹²¹ Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova dell'imputato (anno 2021) Presentato dal Ministro della Giustizia Cartabia – *op. cit.*

Una maggiore attenzione e sensibilità al tema sembra esserci stata negli ultimi anni, anche se la strada da percorrere è indubbiamente ancora molto lunga.

Conclusioni

La trattazione ha messo in luce l'*iter* normativo che ha portato all'introduzione della sospensione del procedimento con messa alla prova nell'ordinamento giuridico italiano, analizzando le caratteristiche della misura, le prassi degli uffici competenti, con particolare riferimento al ruolo dell'U.E.P.E., nonché i punti di forza e di debolezza dell'istituto.

Come si può evincere dal testo, un iniziale mancato riconoscimento dell'importanza di questa forma di *probation* è confermato dal clamoroso ritardo del legislatore relativo all'istituzione della normativa, ancor più evidente se paragonato agli ordinamenti giuridici di tanti altri Paesi, principalmente la Gran Bretagna, culla europea della *probation*.

L'introduzione della messa alla prova, avvenuta nel 2014, deve essere considerata un successo ed una svolta epocale nel sistema giuridico italiano.

Non si tratta solo di una misura che consente di raggiungere, seppur non al massimo delle sue potenzialità, finalità quali la riduzione del sovraffollamento carcerario, la deflazione del carico penale e la riduzione dei tempi processuali.

La messa alla prova rappresenta una vera e propria opportunità per la persona e per tutta la collettività. È stato messo in luce quanto la misura consenta una rapida uscita dal circuito penale senza le ricadute e le conseguenze derivanti da una condanna.

Essere ammessi a tale istituto giuridico implica avere la preziosa possibilità di non inficiare il proprio casellario giudiziale, comunemente definito "fedina penale".

Si può dire, pertanto, che l'introduzione della messa alla prova quale causa estintiva del reato, e non della pena, ha concesso all'imputato una seconda possibilità che, se sfruttata al meglio, potrebbe portare a grandi risultati.

La persona può beneficiare di questi privilegi a patto di sottoporsi al programma di trattamento, i cui impegni e obblighi derivanti dalla normativa possono diventare occasione di risocializzazione o, anche soltanto, di socializzazione. Come si è potuto comprendere, infatti, in molti casi gli imputati a cui è concessa la messa alla prova sono persone incensurate e, di conseguenza, si trovano per la prima volta ad avere a che fare con la giustizia in quanto indagati o imputati per aver commesso un fatto.

Questo implica che, a differenza di molte altre misure di *probation*, che peraltro vantano una tradizione più risalente in Italia, i destinatari della messa alla prova, nella maggior parte dei casi, siano persone "normo-inserite", con un lavoro ed una vita regolare perlopiù improntata alla legalità, che non hanno bisogno di essere "risocializzati", in quanto lo sono già.

Gli imputati, pertanto, a causa dell'ipotetica commissione di un fatto che temporaneamente lede il loro legame con la società, diventano una vera risorsa per la collettività in un sistema di *welfare* che può essere definito rigenerativo. Lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, obbligatorio per l'esito positivo della misura e la conseguente estinzione del reato, consente ai vari enti convenzionati di ospitare persone con un *background* lineare, aventi delle professionalità spendibili che potenzialmente spaziano da un ambito all'altro e possono apportare un beneficio notevole mettendosi al servizio della collettività.

L'ente che comprende il valore aggiunto che ogni singolo individuo può offrire si renderà conto che si è ben lontani dalla concezione del soggetto deviante bisognoso di supporto e di essere reintegrato nella comunità di appartenenza.

Oltre a questo, come è stato evidenziato, la sospensione del procedimento con messa alla prova può vantare il raggiungimento di un altro traguardo: la valorizzazione della giustizia riparativa e della mediazione, fino al 2014 scarsamente menzionate nella normativa e apprezzate quasi esclusivamente nel contesto riguardante il minore autore di reato.

Questo risultato è di grande importanza non solo perché implica lo sviluppo e il consolidamento di prassi virtuose orientate all'utilizzo di tali strumenti, ma anche e soprattutto per il cambiamento culturale che l'attenzione alla giustizia riparativa e alla mediazione ha implicato. Nell'ottica della giustizia riparativa il reato non viene più considerato come un illecito commesso contro la società, bensì come un comportamento che può provocare alle vittime privazioni e sofferenze e, pertanto, richiede al reo forme di attivazione e di riparazione nei confronti della persona offesa.

Il punto di osservazione del reato cambia in quanto, accanto all'ottica del reo, acquisisce importanza anche quella della vittima e, di conseguenza, il reato perde la sua valenza unilaterale acquisendo una dimensione relazionale.

La tendenza, inoltre, è stata quella di dirigersi verso l'affermazione di un «diritto orizzontale», dove la ricerca di un accordo tra l'autore e la vittima del reato è la chiave di volta per la risoluzione del conflitto e diventa lo scopo della pena stessa.

Il sistema penale e le sue finalità sono state totalmente rivoluzionate, e questo anche grazie alla messa alla prova.

Di fronte ad un così ampio ventaglio di opportunità e privilegi, sarebbe naturale concludere che l'istituto giuridico in oggetto non solo sia stato studiato e definito alla perfezione, ma che non necessiti di alcun tipo di revisione e rimodulazione.

Grazie all'analisi delle criticità riportate nel terzo capitolo, tuttavia, già ad una prima lettura si può comprendere che molte siano le fragilità dell'impianto strutturale di una norma che, dopotutto, è frutto di un intervento legislativo promosso sull'onda dell'urgenza a fronte della

condanna da parte della Corte di Strasburgo, che ha accusato l'Italia di aver violato l'articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. La causalità temporale tra la condanna della CEDU e l'introduzione dell'istituto giuridico oggetto del presente studio è lampante. Si può ringraziare la sentenza Torreggiani, pertanto, per il "celere" inserimento dell'istituto nell'ordinamento giuridico italiano.

L'urgenza di introdurre la *probation* processuale, con finalità principalmente connesse ad esigenze di decarcerizzazione, ha comportato che un istituto pensato e strutturato in funzione delle peculiarità tipiche del processo penale minorile, venisse trapiantato nel processo a carico di imputati maggiorenni avendo poca cura di calibrare la norma in base al nuovo contesto di inserimento.

La natura risocializzante propria dell'istituto per minorenni, e di cui si fa portatrice anche la *probation* per adulti, sembra essere stata snaturata dal contenuto sanzionatorio e afflittivo del programma di trattamento, che prevede una serie di oneri per la persona che deve sottoporvisi. Questo ha comportato che la messa alla prova, in molti casi, venisse considerata una sanzione penale mascherata che, tuttavia, sarebbe totalmente ingiustificata considerato che verrebbe inflitta a soggetti indagati o imputati la cui responsabilità penale non viene accertata.

L'argomentazione principale a sostegno della tesi che la messa alla prova consista in una "criptopena" è il carattere obbligatorio dei lavori di pubblica utilità, da molti considerato inadeguato.

Come si può evincere dalla trattazione, molte altre sono le criticità emerse e strettamente correlate proprio agli elementi di innovazione che hanno decantato la messa alla prova quale istituto all'avanguardia nel panorama giuridico italiano.

Rispetto alla giustizia riparativa e alla mediazione, la norma si tradurrebbe in interventi perlopiù di facciata e privi di contenuto: ancora oggi la diffusione di centri e servizi di mediazione sul territorio è disomogenea e numericamente irrisoria. L'intervista al giudice per le indagini preliminari operante presso il Tribunale di Alessandria, allegata alla presente trattazione, conferma, purtroppo, che la mediazione non viene, di fatto, praticata. ¹

I limiti di applicabilità della messa alla prova comportano, inoltre, due principali conseguenze: da un lato la parziale sovrapposizione con altri istituti giuridici già presenti nell'ordinamento prima del 2014; dall'altro un raggiungimento soltanto parziale delle due finalità principali della misura, ossia la deflazione del carico penale e la decarcerizzazione.

A coronare tutti questi elementi di criticità, lo scarso investimento di risorse *ad hoc* dedicate alla *probation* giudiziale rischia di compromettere la qualità dei programmi di trattamento e degli interventi, implicando che i preziosi contenuti della misura rimangano perlopiù inattuati.

La focalizzazione sulle criticità di questa forma di *probation* non è finalizzata a demonizzare la misura, marginalizzando il ricorso a tale strategia processuale, tutt'altro: l'auspicio è quello di promuoverne il miglioramento per un'applicazione che rispecchi quanto formalmente previsto a livello normativo.

In conclusione si può ritenere che la sospensione del procedimento con messa alla prova sia un istituto giuridico dalle grandi potenzialità, connotato da elementi rivoluzionari e che hanno portato una ventata di freschezza nel panorama giuridico italiano. È necessario, tuttavia, far fronte alle numerose criticità ed intervenire tempestivamente per rendere operativi i contenuti della norma, e questo richiede, innanzitutto, un adeguato investimento finanziario.

Solo così si potrà evitare che la messa alla prova venga ridotta ad una mera sanzione svuotata di significato.

ALLEGATI

- 1) Intervista al dr. Stefano Tacchino - Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale Ordinario di Alessandria**

- 2) Intervista a alla dr.ssa Anna Maria Fiorenza - Responsabile dell'area misure e sanzioni di comunità presso l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Alessandria**

- 3) Intervista alla dr.ssa Valentina Aquaroli - assistente sociale presso il Consorzio dei Servizi Sociali Ovadese (C.S.S. Ovadese)**

1) **Intervista al dr. Stefano Tacchino - Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale Ordinario di Alessandria**

In data 16 dicembre 2022 la scrivente si è recata presso i locali del Tribunale di Alessandria al fine di intervistare il dr. Stefano Tacchino - giudice per le indagini preliminari – rispetto alla misura della sospensione del procedimento con messa alla prova.

Di seguito si riporta il testo dell'intervista condotta dalla scrivente abbreviando l'intervistatrice - Irene Barisione - con la sigla IB e l'intervistato - Stefano Tacchino - con la sigla ST.

IB: Rispetto alla messa alla prova e al rapporto con l'U.E.P.E., quali possono essere considerate le criticità?

ST: Grossi problemi io non ne ho avuti, i programmi *standard* che non vadano bene sono davvero pochi. La criticità che possiamo vedere attualmente sono i tempi che si sono allungati molto, quindi stavamo ragionando sul fatto che, con l'incremento che ci sarà con la riforma Cartabia, bisognerà valutare le tempistiche che già si sono allungate.

Quello che mi ha sempre incuriosito rispetto alla messa alla prova è l'individuazione ed il monitoraggio degli enti convenzionati. Ci sono enti, quali per esempio il canile, che magari accolgono due o tre persone contemporaneamente, altri invece, che talvolta accolgono addirittura una cinquantina di persone.

Mi chiedo: cosa fanno? C'è un controllo da parte dell'U.E.P.E. rispetto a cosa effettivamente viene fatto?

IB: L'U.E.P.E., considerato il carico di lavoro, non riesce per tutte le messe alla prova a garantire un monitoraggio costante. C'è sempre un controllo a ridosso dell'udienza finale per cui, oltre alla richiesta formale rivolta all'ente che deve fornire la documentazione attestante l'attività svolta, solitamente si contattano telefonicamente i referenti degli enti per avere un riscontro di quanto svolto dall'imputato.

ST: Ecco, questa potrebbe essere una criticità ossia il fatto che non ci sia un controllo effettivo. Non una criticità dell'U.E.P.E., ma di carattere generale.

Per le sentenze di estinzione del reato, considerato il buon esito della messa alla prova, pertanto, ci basiamo esclusivamente sulle relazioni finali a cui vengono allegati i fogli ore e la relazione dell'ente. Controlli ulteriori non ne abbiamo, probabilmente non sono necessari e ci fidiamo della relazione finale dell'U.E.P.E., che però con il carico di lavoro che ha non può svolgere più di questo.

Questa è l'unica criticità.

IB: Invece rispetto alla ricerca degli enti, quanto si dovrebbe attivare la persona e che ruolo dovrebbe avere l'U.E.P.E.? Molti avvocati tendono a delegare l'ufficio pubblico, ma visto il carico di lavoro le criticità ci sono.

ST: La criticità che rileviamo, che non dipende dall'U.E.P.E. ma dal nostro Tribunale, è che ci sono pochissimi enti convenzionati, pertanto sarebbe necessario un ampliamento. Si dovrebbe, soprattutto, tentare di stipulare convenzioni in tutto il territorio di competenza dell'U.E.P.E., in virtù del principio della delocalizzazione, con l'obiettivo che la persona svolga il lavoro in maniera più agevole e proficua all'interno della comunità di appartenenza.

Da una parte ci sarebbe una maggior consapevolezza, dall'altra una maggiore comodità. Penso agli imputati per guida in stato di ebbrezza che si trovano senza patente di guida: o hanno la possibilità di eseguire i lavori di pubblica utilità nei pressi del domicilio, altrimenti potrebbe diventare molto complicato.

In quest'ottica avevamo proposto al Prefetto di Alessandria di fare una comunicazione formale agli enti pubblici del territorio per incentivare le convenzioni con il Tribunale. Il problema è che la pratica per convenzionarsi è piuttosto complessa. D'ora in poi, con la stipula del protocollo MAP che prevede la presenza di un funzionario di servizio sociale dell'U.E.P.E. presso il Tribunale, ci sarà un riferimento e questo dovrebbe snellire le procedure, ma in ogni caso le pratiche non sono così semplici.

Bisogna ripensare all'iniziativa insieme alla Prefettura, e quando ci sarà un numero elevato di enti convenzionati è il legale difensore che dovrà occuparsi della ricerca dell'ente.

Io sono dell'idea che gli uffici pubblici dovrebbero essere sgravati; gli incumbenti aumentano di continuo e non possiamo permetterci di seguire dei pezzi che non siano di nostra competenza. Tutto quello che può non gravare sugli uffici pubblici dovrebbe essere demandato ad altri soggetti, considerato che sia i Tribunali che gli U.E.P.E. sono oberati.

Il diretto interessato, peraltro, ha tutto l'interesse a cercare un ente ed attivarsi in prima persona. È chiaro che ci dev'essere la disponibilità da parte di una serie di soggetti.

La via è quella di sollecitare ed incentivare tutti gli enti pubblici a convenzionarsi.

Il problema potrebbe essere l'assicurazione, ma se persino alcune piccole realtà riescono a farlo, non credo sia una spesa così onerosa.

Detto questo, al di là di tutto, per un ente pubblico si tratta di offrire un servizio per la collettività, e questo va oltre ogni cosa e solo per il perseguimento di questa finalità dovrebbero convenzionarsi tutti.

Talvolta gli avvocati non riescono a reperire l'ente convenzionato, pertanto si rivolgono all'U.E.P.E., che giustamente risponde che tale mansione non sarebbe di propria competenza. I dati in Italia al 15 aprile 2021 rilevavano che le persone in carico agli U.E.P.E. a quella data erano circa ventimila, e la messa alla prova ricopriva circa un terzo. Numeri che aumenteranno ulteriormente con l'ampliamento della riforma Cartabia, pertanto incrementare il numero degli enti convenzionati è fondamentale.

IB: Sul sito del Tribunale di Alessandria è possibile reperire l'elenco degli enti convenzionati a cui possono accedere tutti, pertanto anche l'imputato e la difesa, tuttavia non è aggiornato. Riterrebbe utile l'esistenza di un file condiviso tra gli uffici giudiziari e l'U.E.P.E. al fine di garantirne l'aggiornamento e semplificare la consultazione degli enti disponibili sul territorio?

ST: Potrebbe essere utile fornire agli imputati e ai loro difensori un elenco di questo genere e lavorare per avere un *file* condiviso in continuo aggiornamento, che potenzialmente potrebbe essere creato anche da soggetti in messa alla prova abili in informatica.

IB: Rispetto al senso di responsabilità dei soggetti, che però sono imputati, quanto è opportuno focalizzarsi nei programmi sull'assunzione di responsabilità?

ST: La valutazione del senso di responsabilità dipende anche dal tipo di reato. Se si è imputati per guida in stato di ebbrezza, i *test* sono oggettivi.

Io e altri tre amici, di altezze e corporature completamente diverse, abbiamo fatto un esperimento: siamo andati in un bar a bere una birra media a stomaco vuoto e, successivamente, abbiamo misurato il tasso alcolico con l'apposito strumento. Il tasso era pari a 0,2 per i primi venti minuti dopo di che iniziava a scendere; mangiando sarebbe stato, naturalmente, ancora più basso. Pertanto quando a processo a fronte di tassi superiori allo 0,8 la persona riferisce di «aver bevuto solamente una birra prima di guidare», chiaramente non c'è consapevolezza. Però cosa si può fare in casi di questo genere? La normativa non prevede nemmeno un accertamento della responsabilità penale.

È necessario che la persona abbia consapevolezza di essere indagato; di essere effettivamente responsabile no, non abbiamo gli strumenti per valutarlo.

La norma, peraltro, non richiede nemmeno che ci debba essere una revisione critica del reato. È opportuno, pertanto, sgravare l'U.E.P.E. dal dover acquisire tali informazioni che comunque rischiano di diventare prive di contenuto e di significato.

Il risarcimento del danno è sufficiente, ed i programmi che contengono un versamento a titolo riparatorio sono completi.

IB: Rispetto all'obbligo di effettuare un versamento a titolo riparatorio per un ente a scelta dell'imputato, non sembra esserci uniformità nel criterio adottato all'interno degli U.E.P.E. rispetto alla decisione di inserire o meno tale adempimento nei programmi. Spesso, riguardo a situazioni di soggetti che versano in precarie condizioni economiche, gli operatori optano per non inserire tale previsione nel programma. Cosa pensi riguardo all'utilità di tale prescrizione?

ST: C'è stato un dibattito per decidere se inserire all'interno del protocollo d'intesa tra tribunale e U.E.P.E. l'obbligo del versamento a titolo riparatorio. In seguito ad una forte indecisione è stato deciso di non inserirlo.

Il versamento rappresenterebbe, tuttavia, quanto meno una prova che c'è consapevolezza di aver leso, in qualche modo, la collettività.

A mio avviso, pertanto, sarebbe estremamente consigliato inserire tale obbligo nei programmi di trattamento. Mettendo mano al portafoglio e dovendo fare un versamento, ritengo che si raggiunga un minimo di consapevolezza e di comprensione rispetto al percorso scelto, consapevolezza che si dovrebbe manifestare in sede di udienza.

IB: Rispetto alle udienze, in media quanti imputati presenziano?

ST: Non tantissimi. Si era anche ragionato su quanto fosse necessario che l'imputato presenziasse alle udienze. Siamo arrivati alla conclusione che probabilmente non è fondamentale, essendoci già il passaggio obbligatorio dall'U.E.P.E. per i colloqui e per l'elaborazione del programma di trattamento.

Alcuni vengono e spesso sono indirizzati dall'avvocato, al fine di acquisire maggiore consapevolezza del percorso. A tal proposito molti legali riferiscono che, terminata la messa alla prova, gli imputati proseguono il percorso di volontariato. Questo sarebbe indice non solo di consapevolezza, ma anche di interiorizzazione dell'utilità dell'attività prestata.

IB: Esatto, risulta anche all'U.E.P.E. che molti decidano di proseguire con il volontariato. Quali sono i dati rispetto alla recidiva?

ST: A noi risulta che in pochissimi casi, dopo un percorso di messa alla prova, le persone commettano ulteriori reati, pertanto sembrerebbe un buon deterrente per il futuro.

Aver avuto un impegno, anche in termini di fatica e di tempo quale può essere lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, aiuta a fare delle riflessioni. Io sono molto favorevole alla messa alla prova, anche se molto criticata.

IB: Una critica che viene mossa riguarda la scarsa attenzione rivolta alla persona offesa. Nonostante l'importanza che la normativa attribuisce alla mediazione, tale pratica sembrerebbe essere scarsamente utilizzata. I centri di mediazione, infatti, non ci sono o comunque sono carenti. Come far fronte a questa problematica?

ST: I centri di mediazione non ci sono. Inoltre, se le persone chiedono la messa alla prova nella fase delle indagini preliminari, il dissenso del pubblico ministero è vincolante, invece quello eventualmente negativo della persona offesa non ha alcuna rilevanza vincolante. Forse per la messa alla prova si sarebbe potuto ragionare diversamente anche se si sarebbero create delle conflittualità non semplici.

Riguardo alla partecipazione della persona offesa nel processo penale, personalmente ho sempre avuto delle perplessità.

Se i profili civile e penali venissero separati, dal punto di vista penalistico sarebbe più semplice. D'altro canto, avere il punto di vista della persona offesa sarebbe importante; non averlo è limitativo. In ogni caso è giusto che non sia vincolante, altrimenti ci sarebbero attriti e difficoltà e la concessione sarebbe molto più limitata.

Su alcuni reati, penso alla conflittualità tra vicini, sarebbe molto utile la mediazione, purtroppo non ci sono gli strumenti. Non è neanche semplice avviare questo tipo di attività perché necessita di personale formato, percorsi collettivi, raggruppando i partecipanti per tipologie di reato, in quanto progetti individuali avrebbero un costo eccessivo e poco sostenibile. Per questi motivi la mediazione potrebbe funzionare principalmente in città grandi e in grossi centri. In una realtà come Alessandria non lo vedo semplice.

Ritengo che la mediazione sarebbe importante anche perché la verità non è mai solo da una parte o dall'altra. Ci sono fattispecie che assumono connotati di reato ma vengono esasperate dall'altra parte, quindi talvolta ci sono persone offese a loro volta estremamente conflittuali.

In ogni caso, durante le indagini preliminari la persona offesa ha un ruolo del tutto marginale caratterizzata da una partecipazione pressoché assente.

Sicuramente sarebbe utile la mediazione, tuttavia non è né competenza nostra né vostra, pertanto la questione al momento rimane irrisolta.

IB: Alla luce della riforma Cartabia, che incremento di istanze ci sarà riguardo alla messa alla prova?

ST: L'incremento non dovrebbe essere così significativo. La commissione Lattanzi aveva proposte molto più ampie, in realtà non è stato aumentato il tetto da quattro a sei anni ma solo per alcune fattispecie limitate di reato, quindi non saprei dire statisticamente quanto sarà incisivo l'aumento delle richieste.

Non è chiara, inoltre, quale utilità potrebbe avere la proposta di messa alla prova avanzata da parte del Pubblico Ministero.

In passato era stata proposta l'introduzione di un istituto denominato «archiviazione meritata»: in pratica il Pubblico Ministero avrebbe dovuto proporre all'indagato lo svolgimento di un'attività che dimostrasse la presa di consapevolezza di quanto aveva commesso e la volontà di riparare e porre rimedio. In caso di esito positivo del periodo di sottoposizione a tali attività, ciò avrebbe portato ad una richiesta di archiviazione.

L'archiviazione meritata, tuttavia, non è mai stata approvata, pertanto ritengo sia nata questa nuova forma ibrida riguardante la messa alla prova. Non credo che l'introduzione della possibilità per il Pubblico Ministero di chiedere l'applicazione dell'istituto porti ad un incremento del numero di messe alla prova, considerando che già i difensori tendono a chiederla prima di ogni cosa in quanto strumento privilegiato volto all'estinzione del reato.

Con la riforma, tuttavia, è prevista la possibilità di formulare programmi volti a promuovere attività di giustizia riparativa. Fino a quando questi centri non nasceranno, tuttavia, tale previsione non è attuabile. Sarà poi da comprendere come l'U.E.P.E. si dovrà coordinare con questi centri per la giustizia riparativa. Non è chiaro come gli operatori dovranno interfacciarsi e questo potrebbe diventare gravoso e implementare il carico di lavoro degli U.E.P.E. stessi.

L'aumento del carico di lavoro degli U.E.P.E. sarebbe un problema notevole: se nel protocollo è stato previsto che l'U.E.P.E. necessita di sei mesi dalla richiesta di elaborazione del programma, ora siamo già sui nove mesi. Addirittura nell'astigiano la richiesta dell'U.E.P.E. è quella di dare dodici mesi di tempo da quando richiediamo il programma di trattamento alla data di rinvio dell'udienza in cui valutiamo il programma stesso pervenuto dagli U.E.P.E..

Tale previsione normativa, pertanto, non sembra essere coerente con la logica della riforma volta ad una riduzione significativa della durata processuale. Se non assumono altro personale negli U.E.P.E. i tempi si dilateranno ulteriormente.

IB: Rispetto al protocollo d'intesa tra l'U.E.P.E. di Alessandria ed il Tribunale di Alessandria e la previsione dell'apertura dello sportello MAP presso il Tribunale, quali ritiene siano le modalità operative più efficaci per lavorare in sinergia e ottenere buoni risultati?

ST: Rispetto al protocollo d'intesa e alla nascita dello sportello MAP, sicuramente sarà più immediata la collaborazione tra l'U.E.P.E. ed il Tribunale e questo porterà ad uno snellimento delle procedure.

Per ottimizzare ulteriormente il lavoro, tuttavia, potrebbe verificarsi anche l'esigenza di vederci periodicamente per confrontarci. Utile sarebbe avere una persona fisica con cui interfacciarsi: a tal proposito ci dovrebbe essere un singolo riferimento sia per l'U.E.P.E., che potrebbe

coincidere con il funzionario di servizio sociale individuato per lo sportello, sia per la sezione G.I.P. G.U.P., sia per il Dibattimento. Sarebbe necessario individuare un referente sia dal punto di vista amministrativo, sia dal punto di vista tecnico per quanto riguarda assistenti sociali e giudici.

Sarà opportuno, inoltre, pubblicizzare l'attività dello "sportello MAP" di cui potranno fruirne anche i legali e gli stessi imputati.

2) Intervista alla dr.ssa Anna Maria Fiorenza - Responsabile dell'area misure e sanzioni di comunità presso l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Alessandria

In data 20 dicembre 2022 la scrivente ha intervistato la dr.ssa Anna Maria Fiorenza, Responsabile dell'area misure e sanzioni di comunità presso l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Alessandria.

Di seguito si riporta il testo dell'intervista condotta dalla scrivente abbreviando l'intervistatrice - Irene Barisione - con la sigla IB e l'intervistata - Anna Maria Fiorenza - con la sigla AMF.

IB: Com'è cambiato il lavoro all'interno degli U.E.P.E. con l'entrata in vigore della misura della MAP a partire dal 2014?

AMF: Senz'altro l'entrata in vigore della legge 67/2014 e l'introduzione della sospensione del procedimento con messa alla prova nel settore adulti ha avuto un forte impatto sugli U.E.P.E. in termini di aumento dei carichi di lavoro. La sfida di carattere culturale che si è dovuta affrontare, tuttavia, riguarda il nuovo approccio metodologico.

La sottoscritta svolge la professione di assistente sociale in questo settore dal 1993, pertanto ho vissuto nel tempo le evoluzioni normative in tema di esecuzione della pena e le ricadute sul contesto operativo e sulla professione stessa.

Un dato centrale è rappresentato dallo spostamento di *focus* di interventi dal sistema carcerario, prevalente nel passato, all'esecuzione penale esterna, in un *continuum* di forme diversificate della pena e delle sue funzionalità.

Con l'introduzione della messa alla prova, gli U.E.P.E. hanno avuto a che fare per la prima volta con nuovi interlocutori, tra cui soggetti imputati, giudici di cognizione, avvocati; riguardo a questi ultimi, è da sottolineare che si tratta di una figura professionale fino a quel momento poco rilevante per il lavoro dei funzionari.

Questo grande cambiamento ha richiesto l'adozione di nuovi modelli di intervento ad una professione che è per definizione dinamica e riflessiva al tempo stesso. Compito dell'assistente sociale è saper accogliere i cambiamenti ed affinare gli strumenti formativi e metodologici per incidere in maniera efficace sulle situazioni.

Il settore operativo ha attraversato nel tempo vari cambiamenti a più livelli, strutturali e legislativi, che hanno demandato agli U.E.P.E. nuove competenze fin dal 2005 con la legge che ha modificato la denominazione dei C.S.S.A., nati nel 1975, in U.E.P.E.. Un altro cambiamento importante è stato rappresentato dal passaggio degli U.E.P.E. dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria al Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità. Nonostante i cambiamenti, la professione ha saputo mantenere vive le coordinate, i principi e i

valori fondanti, gli strumenti e le tecniche proprie, l'approccio alle situazioni nella loro interdipendenza tra le dimensioni utente/cliente (meglio denominato persona, così come da nuova stesura del codice deontologico), mondi vitali e organizzazione istituzionale.

Ritengo che i concetti di riparazione sociale, restituzione e risarcimento del danno siano elementi chiave che hanno orientato il lavoro degli U.E.P.E. in queste fasi di cambiamento e che qualificano il percorso di reinserimento del soggetto che ha infranto la legge, in un'ottica di responsabilizzazione e di cittadinanza.

Accompagnare la persona in questo processo, sensibilizzare le risorse comunitarie formali e informali, rappresentano le sfide di una professione dinamica che deve sempre confidare nelle possibilità di riscatto dell'uomo.

IB: L'incidenza della MAP sul carico di lavoro dell'U.E.P.E. di Alessandria: quali sono i dati e le percentuali?

AMF: I casi in carico al 20 dicembre 2022 sono 953 di cui 480 riguardano la misura della sospensione del procedimento con messa alla prova. Di questi 480, 201 incarichi inerenti alla richiesta del tribunale di espletamento dell'indagine finalizzata all'elaborazione del programma di trattamento, mentre i restanti 279 rappresentano un dato aggregato che conteggia tutti gli imputati che stanno già eseguendo la misura della messa alla prova.

Dai dati si può evincere che gli incarichi relativi all'istituto giuridico della messa alla prova sono poco più del 50% degli incarichi complessivi.

IB: Alla luce della tua esperienza, quali potrebbero essere i punti di forza e le criticità della messa alla prova?

AMF: A mio avviso i punti di forza della messa alla prova sono molteplici.

In *primis* la definizione celere per l'interessato di una vicenda giudiziaria in cui è incorso e che spesso si iscrive non in una storia devianza.

Un altro punto di forza della misura è la valenza proattiva dell'istituto giuridico, che fa leva su aspetti riparativi, risarcitori e di attenzione alle parti offese.

Infine un elemento innovativo e importante della misura è il coinvolgimento della comunità locale nei percorsi di messa alla prova in un'ottica di *welfare* generativo.

Rispetto alle criticità, lo scarso numero di enti convenzionati determina problematiche rilevanti nella collocazione delle persone per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità. Su questo punto è necessario investire e sensibilizzare la comunità, anche nell'ottica dell'entrata in vigore

della riforma Cartabia che, oltre ad ampliare il *target* di soggetti potenzialmente ammessi alla misura, ha istituito quattro nuove fattispecie di sanzioni sostitutive.

In riferimento al coinvolgimento della comunità, può essere evidenziata un'ulteriore criticità relativa ad uno scarso coordinamento con gli enti e con le associazioni coinvolte nei percorsi di messa alla prova. Per fronteggiare tale problematica sarebbe opportuno consolidare pratiche partecipative e di chiarificazione dei ruoli all'interno del progetto individualizzato e prima della sottoscrizione del programma stesso.

Rispetto agli imputati, si notano ancora atteggiamenti di scarsa consapevolezza da parte dei soggetti ammessi alla misura, che tendono a delegare ai legali gli adempimenti in deroga al senso di responsabilità personale.

In sintesi ritengo che la messa alla prova sia un istituto che, a distanza di otto anni dalla sua entrata in vigore, ha consolidato prassi operative virtuose ma certamente ancora perfettibili.

La spinta all'attivazione degli "sportelli MAP" all'interno dei Tribunali è un ulteriore passo per promuovere la cultura condivisa della messa alla prova e per incentivare il miglioramento dei flussi comunicativi tra i diversi attori coinvolti.

IB: Il ruolo dell'imputato nella messa alla prova: percezione e comprensione della portata della misura. Quanto viene vissuta come un peso e quanto come un'opportunità?

AMF: Fermo restando che ogni persona è un *unicum*, ritengo che non si possa generalizzare. Gli atteggiamenti degli imputati variano dalla negazione alla minimizzazione del fatto commesso, fino ad approdare al pieno riconoscimento.

Premesso che non è di competenza dell'U.E.P.E. accertare la responsabilità dei fatti né tanto meno insistere su tali aspetti tenendo conto che si tratta di imputati e non di condannati, certamente un'assenza assoluta di consapevolezza non agevola la buona riuscita della misura e fa venir meno le sue componenti essenziali.

Di competenza del nostro ruolo è la chiarificazione della misura, la chiarezza degli obiettivi e la trasparenza; questo potrebbe aiutare a sviluppare percorsi consapevoli che portino ad esiti positivi.

In ogni caso, la natura della messa alla prova non dovrebbe essere una «criptopena» e quindi, per far sì che la persona non subisca quanto definito dal programma come un obbligo, sarebbe necessario investire per l'elaborazione di programmi di trattamento concertati e cuciti sulla base dei bisogni della persona e della collettività.

IB: I programmi di trattamento, a causa del carico del lavoro degli U.E.P.E., rischiano di diventare standardizzati. A fronte della previsione dell'implemento dell'organico, come si potrebbero ripensare i programmi di trattamento per raggiungere l'obiettivo di una maggiore individualizzazione?

AMF: Il lavoro di predisposizione di programmi di trattamento validi ed efficaci, che non rischino di essere meri involucri di adempimenti, deve mantenere dei requisiti di qualità. La qualità di un'organizzazione, di un servizio, di un prodotto passa attraverso pratiche di aggiornamento costante, sviluppo di saperi interdisciplinari, implementazione di risorse materiali e umane che sono "le gambe" portanti di qualsiasi riforma.

Eccessivi carichi di lavoro non permettono di approfondire le situazioni e questo, anche dal punto di vista della deontologia professionale, non è accettabile. Infatti il codice deontologico all'articolo 51 prevede che l'assistente sociale debba segnalare all'ente di appartenenza l'eccessivo carico di lavoro se questo non permette di garantire la gestione equilibrata delle situazioni in carico e dei progetti. Il tempo è un fattore cardine per l'esercizio corretto di un'attività professionale e, quindi, per garantire la qualità del programma di trattamento.

Ciò rimanda alla necessità di implementare il sapere organizzativo inerente al proprio contesto e di instaurare circuiti di regolazione per la verifica costante delle attività.

Il lavoro potrebbe essere agevolato anche grazie al supporto di strumenti informatici che consentano l'accesso rapido a sistemi informativi sulle risorse territoriali, quali il portale nazionale che dovrebbe entrare in uso.

Individuare percorsi innovativi grazie alle attività di coprogettazione, che implica la messa a sistema delle risorse territoriali, è un altro fattore che consentirebbe l'elaborazione di programmi individualizzati e di contenuto.

3) Intervista alla dr.ssa Valentina Aquaroli - assistente sociale presso il Consorzio dei Servizi Sociali Ovadese (C.S.S. Ovadese)

In data 28 dicembre 2022 la scrivente ha intervistato la dr.ssa Valentina Aquaroli, assistente sociale presso il Consorzio dei Servizi Sociali Ovadese (C.S.S. Ovadese)

Di seguito si riporta il testo dell'intervista condotta dalla scrivente abbreviando l'intervistatrice - Irene Barisione - con la sigla IB e l'intervistata - Valentina Aquaroli - con la sigla VA.

IB: Da quanto tempo collaborate con l'U.E.P.E. di Alessandria per l'accoglienza degli imputati in messa alla prova?

VA: Come Consorzio dei Servizi Sociali collaboriamo con l'U.E.P.E. di Alessandria ufficialmente da circa tre anni in seguito alla stipula della convenzione con il Tribunale di Alessandria. È da sottolineare, tuttavia, che prima della sottoscrizione della convenzione, che peraltro scadrà ad agosto del 2023, collaboravamo già con l'U.E.P.E. e con il Tribunale in quanto gli imputati svolgevano i lavori di pubblica utilità presso il Consorzio benché non ci fosse una convenzione stipulata.

IB: Avete riscontrato criticità negli anni rispetto al rapporto con gli imputati, con l'U.E.P.E. o con il Tribunale?

VA: Con il Tribunale ci sono state alcune difficoltà dal punto di vista delle tempistiche per sottoscrivere la convenzione. Questa è l'unica criticità, per il resto non ci sono mai stati problemi.

Per quanto riguarda l'U.E.P.E. non abbiamo mai riscontrato problematiche, anzi, c'è una grande collaborazione.

Rispetto agli imputati nell'ultimo periodo ci sono state difficoltà ad attivare le misure, sia per la necessità di venire incontro alle esigenze delle persone, che devono conciliare impegni di lavoro, familiari e così via, sia per la disponibilità che possiamo dare noi. Le restrizioni relative al *covid* non hanno aiutato e hanno notevolmente ridotto la possibilità di accoglienza che abbiamo come ente.

IB: Dalla stipula del protocollo d'intesa con il Tribunale di Alessandria, quanti posti avete previsto per gli imputati in messa alla prova?

VA: Ad oggi, in base al protocollo d'intesa con il Tribunale, abbiamo dato la disponibilità per tre posti complessivi che valgono sia per gli imputati in messa alla prova, sia per i condannati che devono eseguire la sanzione dei lavori di pubblica utilità.

In realtà nell'ultimo periodo abbiamo ospitato più di tre persone perché, in seguito ai rallentamenti relativi alla pandemia che hanno coinvolto i servizi ma anche gli stessi procedimenti penali, ci sono arrivate molte ordinanze contemporaneamente.

IB: Avete intenzione di ampliare il numero inserito nella convenzione anche alla luce della riforma Cartabia che comporterà un aumento delle istanze di messa alla prova?

VA: Avevamo già ipotizzato un ampliamento del numero, non solo per gli imputati in messa alla prova e per l'esecuzione dei lavori di pubblica utilità da parte di soggetti condannati, ma anche per i soggetti in misura alternativa alla detenzione. Per le misure di *probation* esecutiva e la relativa convenzione stipulata, in questo caso con l'U.E.P.E., sarà più rapido apportare le modifiche rispetto al numero previsto.

IB: Si è parlato spesso di welfare generativo e si può ritenere che le persone in messa alla prova diano un contributo importante alla comunità. Concretamente quali attività svolgono all'interno del vostro consorzio?

VA: Le persone possono svolgere diverse attività presso l'ente; ne cito alcune quali, per esempio: pulizia e manutenzione del verde e delle aree esterne; caricamento dei dati nei sistemi informatici e sistemazione dell'archivio; pulizia degli uffici.

Rispetto alle sedi esterne ma che sono, in ogni caso, di titolarità del consorzio, abbiamo varie possibilità: il centro diurno per disabili denominato "Lo zainetto", dove gli imputati possono occuparsi dell'accompagnamento dei ragazzi o di attività di affiancamento educativo all'interno del centro; il servizio denominato "amici a pranzo" relativo alla mensa di cui beneficiano i soggetti che versano in precarie condizioni economiche, dove gli imputati si occupano della distribuzione dei pasti e della pulizia degli spazi; il centro di aggregazione per minori "Cammin facendo", dove sono previste attività di affiancamento degli operatori e pulizia degli spazi. Infine, per quanto riguarda i progetti di *cohousing*, gli imputati supportano gli operatori nelle varie attività quali, per esempio, l'accompagnamento delle persone sul territorio.

Nell'ultimo anno abbiamo attivato, inoltre, apposite convenzioni e alcuni protocolli d'intesa con le scuole e con una cooperativa, che ci hanno dato la disponibilità ad accogliere gli imputati. Per esempio, in un progetto ormai concluso, un imputato si era occupato di imbiancare i locali di una scuola. In un altro caso, inerente la cooperativa con cui è stata stipulata la convenzione, i soggetti sono stati impiegati in attività di accompagnamento sul territorio di ragazzi inseriti in un centro residenziale.

Ci tengo ad evidenziare che molto spesso, più di quanto si possa pensare, gli imputati instaurano rapporti positivi e duraturi nell'ambito della misura, che proseguono anche quando i vincoli e

gli obblighi giuridici vengono meno. In particolare questo avviene sovente rispetto alle attività che implicano il contatto con soggetti portatori di disabilità, dove gli imputati proseguono con il volontariato una volta terminata l'esecuzione dei lavori di pubblica utilità. Mi è rimasto impresso un ragazzo che ha svolto le attività presso una comunità residenziale per i disabili e a distanza di tempo torna spesso a trovare gli ospiti per trascorrere un po' di tempo con loro. È venuto anche recentemente per portare i regali di Natale.

IB: Gli enti che accolgono le persone in messa alla prova sono molti e della più svariata natura. Il Consorzio dei Servizi Sociali, per la mission istituzionale e la professionalità degli operatori, può essere considerata la sede ideale per accogliere questo tipo di utenza. Rispetto alla presa in carico di soggetti in messa alla prova già seguiti dal vostro servizio, può essere considerato un valore aggiunto o un ostacolo?

VA: Io svolgo la professione di assistente sociale in relazione alle persone che versano in condizioni di disagio economico e povertà e, per quanto mi riguarda, è senza dubbio un valore aggiunto. Seguire gli utenti anche per l'esecuzione dei lavori di pubblica utilità porta a conoscere la persona a trecentosessanta gradi e, pertanto, a poter comprendere meglio altri aspetti della sua vita e, nel contempo, poterlo sostenere con una misura diversa e stimolante. Secondo me è molto utile e non si è mai verificato alcun problema, anzi, talvolta è diventato un elemento nuovo di conoscenza e di confronto.

IB: E rispetto all'area minori e famiglie pensi che potrebbero esserci delle criticità?

VA: In questi casi, in seguito ad una valutazione caso per caso, qualora si decida di dare la disponibilità per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, è stato deciso di assegnare alla persona un assistente sociale *ad hoc* solo per seguire la messa alla prova, che sarei io. La mia collega, titolare dell'area minori e famiglie, invece, prosegue la presa in carico per la parte di competenza. In ogni caso la corretta esecuzione dei lavori di pubblica utilità, la puntualità e la serietà dimostrata, diventano elemento di valutazione che viene inserito nelle relazioni sociali per il Tribunale dei minorenni.

In considerazione di tutto questo, ritengo che sia un valore aggiunto che l'utente seguito per sostegno alla genitorialità e problematiche correlate venga accolto per la messa alla prova. Penso che ci debbano essere, in ogni caso, due assistenti sociali di riferimento.

Bibliografia

Antonuccio E., Degl'Innocenti L., *La messa alla prova per adulti*, Giuffrè Editore, Milano, 2019.

Augustus J., *A report of the Labors of John Augustus for the last ten years in aid of the unfortunate*, 1852, in Abadinsky H., *Probation and Parole*.

Boeddu G., *Il servizio sociale della giustizia per gli adulti*, Carocci editore, Torino, 2018.

Breda M., *Inchiesta sociale*, in Campanini A., *Nuovo dizionario di servizio sociale*, Carocci editore, Torino, 2013.

Castellano L., *L'innovazione sociale nell'esecuzione penale esterna: esercizi di riparazione*, contenuto nel 2° Rapporto nazionale sulla Giustizia riparativa in area penale, Gangemi editore international, Roma, 2022.

Cesari C., *Le clausole di irrilevanza del fatto*, Giappichelli Editore, Torino, 2005.

Ciavola A. M., *La lenta affermazione della giustizia riparativa: tra sperimentazioni, equivoci e prospettive*, contenuto nel 2° Rapporto nazionale sulla Giustizia riparativa in area penale, Gangemi editore international, Roma, 2022.

Ciarpi M., Turrini Vita R., *Le trasformazioni del probation in Europa*, Laurus Robuffo, Roma, 2015.

Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, *Raccomandazione (99) 22 riguardante il sovraffollamento delle carceri e l'inflazione carceraria*, adottata il 30.09.1999.

Corpus Iuris Secundum, A legal Encyclopedia, Criminal Law: Probation and Suspension of Sentence, vol. 24.

De Ambrogio U., *Valutare gli interventi e le politiche sociali*, Carocci Faber, Torino, 2003.

Di Nuovo S., Grasso G., *Diritto e procedura penale minorile. Profili giuridici, psicologici e sociali*, Giuffrè Editore, Milano, 2005.

Dolcini E., Paliero C., *Il carcere ha alternative? le sanzioni sostitutive della detenzione breve nell'esperienza europea*, Giuffrè Editore, Milano, 1989.

Gialuz M., *Mediazione conciliazione*, in Peroni F., Gialuz M., *La giustizia penale consensuale*, UTET, Torino, 2004.

Giannino P., *Il processo penale minorile*, Cedam, Padova, 1997.

Iasevoli C., *Ragioni e prospettive di riforma del processo penale minorile*, in *Diritto e Giustizia Minorile*, Anno I, n. 4-2012.

Maggio P., *Mediazione e processo penale: i disorientamenti del legislatore italiano*, in Pera A., *Dialogo e modelli di mediazione*, Cedam, Roma, 2016.

Mannozi G., *La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale*, Giuffrè, Milano, 2003.

Martini A., *La sospensione del processo con messa alla prova: un nuovo protagonista per una politica criminale già vista*, in *Diritto Penale e Processo*, Volume 14, Fascicolo 2, 2008.

Mastropasqua I., *Oltre la mediazione penale minorile in Italia: riflessioni e prospettive*, in Mastropasqua I., Buccellatto N., *1° Rapporto Nazionale sulla mediazione penale minorile*, Gangemi Editore, Roma, 2012.

Miraglia M., *La messa alla prova dell'imputato adulto. Analisi e prospettive di un modello processuale diverso*, Giappichelli Editore, Torino, 2020.

Neve E., *Il servizio sociale tra teoria e prassi*, in *Sviluppo e Servizi Sociali* n. 2-3/1993, Atti del seminario nazionale, *Il servizio sociale nel sistema Giustizia*, Roma 4-6 dicembre 1991.

Nicosia E., *Convenzione europea dei diritti dell'uomo e diritto penale*, Giappichelli Editore, Torino, 2006.

Pieroni G., Rollino S., *L'esecuzione penale esterna e la messa alla prova degli adulti. Verso la giustizia di comunità*, Pacini Editore, Pisa, 2018.

Pulito L., *Presupposti applicativi e contenuti della misura*, in Triggiani N., *La deflazione giudiziaria. Messa alla prova degli adulti e proscioglimento per tenuità del fatto*, Giappichelli Editore, Torino, 2014.

Raineri M. L., *Assistente sociale domani volume 1*, Erickson, Trento, 2016.

Sanna A., *L'istituto della messa alla prova: alternativa al processo o processo senza garanzie?*, in Rivista Cassazione penale, 3, 2015.

Sanna E., *Inchiesta sulle carceri*, De Donato Editore, Bari, 1970.

Salvadori A., Arata R., *La scommessa "culturale" della sospensione con messa alla prova alla verifica delle aule di tribunale*, in *Questione giustizia*, 17.10.2014.

Scivoletto C., *La messa alla prova per gli adulti: verso la giustizia riparativa e di comunità*, contenuto nel 2° Rapporto nazionale sulla Giustizia riparativa in area penale, Gangemi editore international, Roma, 2022.

Tabasco G., *La sospensione del procedimento con messa alla prova degli imputati adulti*, in *Archivio penale*, 1, pag. 1, 2015.

Troncone P., *La sospensione del procedimento con messa alla prova. Nuove esperienze di scenari sanzionatori senza pena*, Dike Giuridica Editrice, Roma, 2017.

Richard A. C., *Sulla necessità di una legge istitutiva del potere di sospensione in capo ai giudici: caso Killits 1916*, Corte Suprema degli Stati Uniti, The courts interpret the federal probation act, in *Journal of Criminal Law and Criminology*, 29, 1939.

Sitografia

Ascolese P., *Criticità della messa alla prova per l'imputato maggiorenne*, in rivista *Salvis Juribus*, 24 novembre 2020, <http://www.salvisjuribus.it/criticita-della-messa-alla-prova-per-limputato-maggiorenne/>

Atti Parlamentari XVIII Legislature, Doc. CCVII n. 5, *Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova dell'imputato – Relazione al Parlamento sull'andamento della messa alla prova*, https://biblioteca.camera.it/9?testo_biblioteca=22

Atti Parlamentari – Camera dei Deputati, XV Legislatura – *Disegni di Legge e Relazioni, presentazione del 16.05.2007 alla Camera dei Deputati del DDL 2664, in materia di "disposizioni per l'accelerazione e la razionalizzazione del processo penale, nonché in materia di prescrizione dei reati, recidiva e criteri di ragguaglio tra pene detentive e pene pecuniarie*, https://biblioteca.camera.it/9?testo_biblioteca=22

Bartoli R., *La “novità” della sospensione del procedimento con messa alla prova*, in “Diritto Penale Contemporaneo”, <https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/4343-la-novita-della-sospensione-del-procedimento-con-messa-alla-prova>

Bove V., *Messa alla prova, a poco più di un anno: quali, ancora, le criticità?*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, https://penalecontemporaneo.it/upload/1450694302BOVE_2015c.pdf

Calcaterra A., *Uepe: prime indicazioni operative del ministero della giustizia*, 21 novembre 2022 in *Sistema Penale*, <https://sistemapenale.it/it/scheda/circolare-uepe-prime-indicazioni-operative-del-ministero-della-giustizia?out=print>

Caprioli F., Audizione del 03.07.2012 in Commissione II Giustizia della Camera dei Deputati, in *Raccolta di documentazione per l’esame parlamentare dell’Atto Senato n. 925, recante delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili n. 37 della XVII legislatura*, a cura del Servizio Studi del Senato, Roma, 2013, p. 47, in L. Pulito, *Profili di inammissibilità della richiesta di messa alla prova dell’adulto. Nota a ordinanza Tribunale Taranto, GIP Rosati, 22 settembre 2015, imp. Battista*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, https://penalecontemporaneo.it/upload/1464122828PULITO_2016a.pdf

CNCA (a cura di), *La pena oltre il carcere*, Year book, 2018, pag. 112, in <http://www.cnca.it/attivita/progetti/progetti-terminati/la-pena-oltre-il-carcere>

Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, https://www.echr.coe.int/documents/convention_ita.pdf

Cornelli R., Binik O., Dova M., Zamburlini A., *ProbACTION – Promuovere il cambiamento culturale nell’ambito della giustizia*, Rapporto di ricerca gennaio 2017, fondazione Cariplo, http://www.antoniocasella.eu/nume/Binik_2017.pdf

Corte Costituzionale, sentenza n. 68/2019, <https://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do>

Corte Costituzionale, sentenza 21 febbraio 2018 (dep. 27 aprile 2018), n. 91, Pres. e Red. Lattanzi, p. 13, richiamando testualmente Sez. un., 31 marzo 2016, n. 36272, <https://cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2018&numero=91>

Corte di Cassazione, VI Sezione Penale, sentenza n. 28826 del 21 giugno 2018, <https://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/it/sentenze.page>

Corte di Cassazione, IV Sezione Penale, sentenza n. 40069 del 17 settembre 2015, <https://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/it/sentenze.page>

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 31 marzo 2016, CED 267238 in <https://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/it/sentenze.page>

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo – Seconda Sezione - Causa Torreggiani e altri c. Italia, Strasburgo, 08.01.2013, https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.page?facetNode_1=1_2%282013%29&contentId=SDU810042&previousPage=mg_1_20

Corte Suprema di Cassazione – Ufficio del Massimario e del Ruolo Servizio Penale, Relazione su novità normativa. La legge 27 settembre 2021, n. 134. Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. Rel. 60/21, <https://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/it/massimario.page>

DDL n. 2664 presentato alla Camera dei Deputati il 16.05.2007, art. 27, <https://www.senato.it/leg/15/BGT/Schede/Ddliter/28335.htm>

Galluzzo F., *Sospensione del processo e messa alla prova*, in *Diritto online Sospensione del procedimento e messa alla prova*, 2016, https://www.treccani.it/enciclopedia/sospensione-del-processo-e-messa-alla-prova_%28Diritto-on-line%29/

Macchia A., Gaeta P., *Messa alla prova ed estinzione del reato: criticità di sistema e adattamenti funzionali*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, <https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/upload/8505-macchiagaeta2018a.pdf>

Mannozi G., Molteni V., Civiello F., *La messa alla prova per adulti: riscontri applicativi. Un'indagine empirica sulla prassi della messa alla prova nel Tribunale di Como*, in *Sistema Penale*, https://sistemapenale.it/pdf_contenuti/1623014270_molteni-mannozi-civiello-2021a-messa-alla-prova-per-adulti.pdf

Mazzucato C., *Ostacoli e «pietre d'inciampo» nel cammino attuale della giustizia riparativa in Italia*, in Mannozi G., Lodigiani G. A. (ed.), *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, Il Mulino, Bologna, 2015, pagg. 119- 133, <http://hdl.handle.net/10807/68123>.

Muzzica R., *La consulta 'salva' la messa alla prova: l'onere di una interpretazione "convenzionalmente" orientata per il giudice nazionale*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, <https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1131-muzzica2018a.pdf>.

Pulito L., *Profili di inammissibilità della richiesta di messa alla prova dell'adulto* - Nota a ordinanza Tribunale Taranto, GIP Rosati, 22 settembre 2015, imp. Battista in *Diritto Penale Contemporaneo*, https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1464122828PULITO_2016a.pdf

Proposta di legge n. 331, presentata alla Camera dei deputati il 18 marzo 2013, <https://www.camera.it/leg17/126?idDocumento=331-B>

Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova dell'imputato (anno 2021) Presentato dal Ministro della Giustizia Cartabia - Relazione al Parlamento sull'andamento della messa alla prova, https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1660947746_relazione-al-parlamento-sullandamento-della-messa-alla-prova-nel-2021.pdf

Sanzioni in comunità - Tema per Stati Generali dell'Esecuzione Penale - Tavolo12, luglio 2015, in www.giustizia.it

Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134 recante delega al governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. Relazione Illustrativa, https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1660058174_testo-schema-decreto-legislativo-riforma-processo-penale-cartabia.pdf

Tona G., *La messa alla prova si allarga: possibile estinguere oltre 40 reati*, in *Ristretti Orizzonti*, <https://ristretti.org/la-messa-alla-prova-si-allarga-possibile-estinguere-oltre-40-reati>

Interviste

Aquaroli V., intervista condotta dalla scrivente tesista in data 28.12.2022 alla dottoressa Aquaroli, assistente sociale del Consorzio dei Servizi Sociali Ovadese e referente per i lavori di pubblica utilità.

Fiorenza A. M., intervista condotta dalla scrivente tesista in data 20.12.2022 alla dottoressa Anna Maria Fiorenza, funzionario di servizio sociale e Responsabile dell'area misure e sanzioni di comunità presso l'U.E.P.E. di Alessandria.

Tacchino S., intervista condotta dalla scrivente tesista in data 16.12.2022 avente ad oggetto l'istituto giuridico della sospensione del procedimento con messa alla prova.

Documentazione interna – Ministero della Giustizia

Circolare 3/2022 Ministero della Giustizia – Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità - *Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, attuativo della l. 27 settembre 2021, n. 134 “Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”*. *Prime indicazioni operative*.

Ministero della Giustizia – Dipartimento della Giustizia minorile e di comunità – Direzione Generale per l’Esecuzione Penale Esterna e di messa alla prova – Ufficio III – *Esito Report Annuale sintetico. Ricognizione buone prassi MAP/LPU. Aggiornamento linee di lavoro per l’implementazione dell’istituto della messa alla prova*, 11.03.2021.

Ringraziamenti

Alla pazienza e alla disponibilità del mio relatore che mi ha accompagnata in questo lungo percorso, dandomi consigli preziosi e tutto il supporto di cui avevo bisogno.

A tutti i professionisti che, a diverso titolo, hanno contribuito all'elaborazione della trattazione.

Alle persone che mi vogliono bene e che mi sono sempre state vicine.

A Simone, che non ha idea dell'importanza che ha avuto per aiutarmi a riprendere in mano questo percorso.

A me stessa, per essere riuscita a chiudere questo capitolo.